

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 2

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO E
DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE E DELLE COLLEGATE
CANDIDATURE A PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

ISTRUZIONI

2

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 2

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO E
DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE E DELLE COLLEGATE
CANDIDATURE A PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

ISTRUZIONI

2

INDICE

PARTE PRIMA ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative	Pag. 11
§ 2 - Elenco dei documenti necessari	Pag. 12
§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.....	Pag. 13
§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista	Pag. 16
§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista	Pag. 19
§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune.....	Pag. 20
§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.....	Pag. 20
§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag. 23
§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea)	Pag. 23
§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo	Pag. 24
§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista	Pag. 24
§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature	Pag. 24
§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.....	Pag. 25
§ 14 - Sanzioni penali	Pag. 25

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.	Pag. 26
§ 16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione	Pag. 31
§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale	Pag. 32
§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto.....	Pag. 32
§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati.....	Pag. 33

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 20 - Carattere facoltativo della designazione.....	Pag. 34
§ 21 - Modalità della designazione	Pag. 34
§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.....	Pag. 36
§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista	Pag. 36
§ 23 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 36

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco	Pag. 38
§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.....	Pag. 38

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco - Norme di disciplina	Pag. 39
§ 27 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale	Pag. 41
§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto	Pag. 41
§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo	Pag. 41

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO E SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

N. 1	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 43
N. 1 bis	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 63
N. 1 ter	Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale.	Pag. 45
N. 2	Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.	Pag. 47
N. 3	Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni.	Pag. 48
N. 3 bis	Modello di delega per la presentazione della lista dei candidati a consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è richiesta sottoscrizione.	Pag. 49
N. 4	Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali	Pag. 50
N. 5	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 51
N. 5 bis	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 71
N. 5 ter	Modello di dichiarazione di collegamento della lista di candidati a consigliere comunale alla candidatura a Sindaco.	Pag. 52

* Nella Sezione Allegati, la modulistica è distinta in due parti con riferimento alle fasce demografiche fino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti.

N. 5 quater	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura a consigliere comunale.	Pag. 53
N. 6	Modello di dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.	Pag. 54
N. 6 bis	Modello di dichiarazione del candidato a consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 l.r. n. 35/97.	Pag. 55
N. 7	Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.	Pag. 56
N. 8	Mod. n. 9 CS - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.	Pag. 57
N. 9	Mod. n. 9 CS/1 bis - Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.	Pag. 77
N. 10	Mod. n. 11 CS - Comunicazione al sindaco delle candidature ammesse.	Pag. 58
N. 11	Mod. n. 12 CS - Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale.	Pag. 59
N. 12	Mod. n. 15 CS - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	Pag. 60
N. 12 bis	Mod. n. 15 CS/1 - Modello di manifesto per la pubblicazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.	Pag. 80
N. 13	Modello di dichiarazione prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione Europea, candidati alle elezioni comunali.	Pag. 61

PARTE SECONDA
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1 - Norme legislative	Pag. 82
§ 2 - Elenco dei documenti necessari	Pag. 82
§ 3 - Lista dei candidati	Pag. 83
§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista	Pag. 84
§ 5 - Termini per la presentazione delle liste dei candidati ...	Pag. 86
§ 6 - Legittimazione alla presentazione della lista dei candidati Ufficio di ricezione	Pag. 86
§ 7 - Esenzione dalla tassa di bollo	Pag. 86
§ 8 - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.....	Pag. 86
§ 9 - Sanzioni penali.....	Pag. 87
§ 10 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista	Pag. 87
§ 11 - Dichiarazione di accettazione della candidatura.....	Pag. 88
§ 12 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	Pag. 89
§ 13 - Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste.....	Pag. 89
§ 14 - Contrassegno di lista	Pag. 90
§ 15 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996 n. 197 (<i>Cittadinanza europea</i>)	Pag. 90
§ 16 - Candidato a Presidente di circoscrizione	Pag. 91

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 17 - Adempimenti del segretario comunale.....	Pag. 93
§ 18 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.	Pag. 93

CAPITOLO III

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19 - Carattere facoltativo della designazione	Pag. 100
§ 20 - Modalità della designazione	Pag. 100
§ 21 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista	Pag. 101
§ 22 - Requisiti dei rappresentanti di lista	Pag. 102
§ 22 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 102

CAPITOLO IV

COMPITI DEL SINDACO E DELLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 23 - Adempimenti di competenza del sindaco	Pag. 104
§ 24 - Vigilanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.....	Pag. 104

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Allegato n.1	Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale	Pag. 106
Allegato n.1bis	Modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di liste di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale	Pag. 108
Allegato n.2	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente e di non candidatura presso altre circoscrizioni	Pag. 110
Allegato n.3	Modello di dichiarazione di collegamento della lista dei candidati a consigliere circoscrizionale alla candidatura di Presidente	Pag. 111
Allegato n.4	Modello di adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	Pag. 112
Allegato n.5	Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizione	Pag. 113
Allegato n.6	Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura a consigliere di circoscrizione	Pag. 114
Allegato n.7	Modello di dichiarazione del candidato a Presidente resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97	Pag. 115
Allegato n.8	Modello di certificato collettivo attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali	Pag. 116
Allegato n.9	Modello di dichiarazione del candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97 e art. 9, comma 3, della l.r. 6/11	Pag. 117
Allegato n.10	Modello di certificato collettivo attestante l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali	Pag. 118
Allegato n.11	Modello n. 9 Q Ricevuta di presentazione di lista di candidati da rilasciarsi da parte del segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente	Pag. 119
Allegato n.12	Modello n. 9 Q bis Ricevuta di presentazione di lista di candidatura senza obbligo di sottoscrizione	Pag. 120
Allegato n.13	Modello n. 11 Q Comunicazione al Sindaco delle candidature ammesse	Pag. 121
Allegato n.14	Modello n. 12 Q Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la sezione o presso l'Ufficio centrale della circoscrizione	Pag. 123
Allegato n.15	Modello n. 15 Q Manifesto delle liste dei candidati	Pag. 124
Allegato n.16	Modello di dichiarazione attestante la presentazione della lista insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno	Pag. 125

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.** Pag. 126
Approvazione del Testo definitivo del Codice penale (art. 416 bis e art. 416 ter)
- Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3** Pag. 127
Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana
- Legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84** Pag. 169
Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali
- Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29** Pag. 174
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.
- Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31** Pag. 176
Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.
- Legge 21 marzo 1990, n. 53** Pag. 189
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
- Legge 8 giugno 1990, n. 142** Pag. 194
Art. 13, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.
- Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7** Pag. 197
Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica
- Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26** Pag. 219
Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
- Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17** Pag. 241
Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.
- D. Leg.vo 12 aprile 1996, n. 197** Pag. 244
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35	Pag. 248
Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.	
Legge regionale 5 aprile 2011, n. 6	Pag. 267
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali	
Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7	Pag. 279
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.	
D. Leg.vo 31 dicembre 2012, n. 235	Pag. 281
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	
Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8	Pag. 298
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere	
Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11	Pag. 301
Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.	
Legge regionale 10 luglio 2015, n. 12	Pag. 308
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.	
Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17	Pag. 310
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali.	
Legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.	Pag. 318
Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.	
Legge regionale 5 maggio 2017, n. 7.	Pag. 320
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali	
Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3.	Pag. 322
Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.	
Legge regionale 3 marzo 2020, n. 6.	Pag. 324
Rinvio dell'elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie	
Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5	Pag. 327
Norme in materia di enti locali.	
Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13	Pag. 333
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.	

PARTE PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPITOLO I PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO

§ 1 - Norme legislative.

Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati a consigliere comunale e delle candidature a sindaco sono contenute negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, richiamato espressamente dall'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, negli artt. 6, 7 e 9 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, nella legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 e successive modifiche ed integrazioni, delle quali si rilevano quelle fondamentali introdotte dalla legge regionale 11 agosto 2016 n. 17. Si richiamano, altresì, le modifiche introdotte in materia, dalla legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 che ha introdotto la doppia preferenza di genere, dalla legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, dalla legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 norma in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 6 rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie, dalla legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 norme in materia di enti locali e dalla legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

Tale disciplina ha subito notevoli innovazioni, specie per l'introduzione del principio di collegamento delle candidature a sindaco alle liste dei candidati a consigliere comunale, per effetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 12 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35; le citate disposizioni di cui alla legge regionale n. 35/97 hanno inciso sul contenuto di alcune delle norme su richiamate; inoltre, la legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 ha introdotto la novità della doppia preferenza di genere, mentre la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, ha introdotto una serie di importanti novità in materia di

composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali, di consigli circoscrizionali e di status degli amministratori locali.

E' opportuno evidenziare che, il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha introdotto, per le elezioni amministrative degli enti locali, il contenzioso endoprocedimentale finalizzato alla immediata impugnativa degli atti di esclusione dal procedimento preparatorio.

§ 2 - Elenco dei documenti necessari ⁽¹⁾

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione di documenti, alcuni dei quali vengono schematizzati, in via esemplificativa, nella sezione degli allegati di questo volume, e che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi. Detti documenti possono così riassumersi:

1) lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e collegata candidatura a sindaco; **è opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, e per ultimo modificato dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 in seno alla lista dei candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista. Questa norma ha efficacia a prescindere dalla classe di popolazione alla quale appartiene il comune.**

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune;

4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97;

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) modello di contrassegno di lista;

7) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).

(1) l'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 3, comma 11, della legge 5.05.1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa, non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (C.d.S., Sez. V, n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).

§ 3 - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Con la lista dei candidati deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

A) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35): Al riguardo, si rileva che il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) ha avuto corso dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che ha comportato le seguenti composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

Composizione della Giunta comunale

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 incide sulla *composizione delle giunte comunali* ed è diretto a sostituire l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotta il concetto di "**numero massimo di assessori**" che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non è stata tuttavia di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che *“I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*, per cui, nei primi **sessanta giorni** dalla entrata in vigore della legge stessa, era necessario un **adeguamento dello Statuto dell'Ente**.

Il comma 3 dell'art. 1 della norma, prosegue specificando che, *“In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.”* per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, **“il numero massimo degli assessori è comunque determinato”** in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991.

Pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la nuova composizione delle Giunte comunali sarà rimodulata secondo il seguente schema:

numero assessori con precedente normativa

	n. assessori
comuni fino a 5.000	3
da 5.001 a 10.000	4
da 10.001 a 30.000	4
da 30.001 a 100.000	5
da 100.001 a 250.000	7
da 250.001 a 500.000	8
Più di 500.000	8

numero massimo assessori con nuova normativa

	n. assessori
comuni fino a 10.000	4
da 10.001 a 30.000	5
da 30.001 a 100.000	7
da 100.001 a 250.000	
+ comuni capoluogo liberi	
consorzi di popolazione inferiore	9
da 250.001 a 500.000	10
oltre 500.000	11

Conseguentemente, la composizione numerica delle liste potrà essere la seguente, per quanto attiene il numero minimo e massimo dei soggetti candidati:

- almeno 7 e non più di 10 nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.

B) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale (comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 05.04.2011 n. 6). La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai soggetti delegati delle liste interessate.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4, comma 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, si dovrà procedere, in conformità al criterio fissato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.
- da 16 a 24 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32 nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
- da 24 a 36 nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La composizione dei consigli comunali è stabilita dall'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con

la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2015.

§ 4 - Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche indicato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Si allegano schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello nella sezione degli allegati di questo volume.

I requisiti sostanziali di cui sopra sono:

a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:

- da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 7, comma 2, l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 l.r. 35/97).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che

i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

b) Dichiarazione esplicita da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste, presentate per l'elezione del consiglio comunale ⁽²⁾.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (vedi allegati).

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista.

Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia presente oltre al simbolo della lista l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;

- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;

- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;

- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme

(2) - Il collegamento si effettua con una lista nei comuni con popolazione sino a 15.000, con una o più liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi all. n. 2).

Si tenga, inoltre, presente che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 7, comma 3, legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35). Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di presentazione di liste senza obbligo di sottoscrizione (allegato n. 3) e uno schema di delega (allegato n. 3 bis).

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti soggetti: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

d) Contrassegno della lista.

Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3/60).

I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 5 - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni, è opportuno che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre, specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi.

Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva. **Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.**

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. Di fatto l'indicazione dei delegati è fondamentale visti i compiti e gli adempimenti agli stessi assegnati dalla legge (ex art. 3, comma 2, l.r. n. 35/1997).

§ 6 - Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali del comune.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati abbiano il requisito di elettore del comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito richiesto. Tali certificati potranno essere anche collettivi (allegato n. 4) e dovranno essere rilasciati dai sindaci, nel termine di 24 ore dalla richiesta. Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

§ 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dello art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. n. 35/97.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dallo stesso ed autenticata. Per le autenticazioni si veda il § 4.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà opportuno.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare *sic et simpliciter* la candidatura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento rispettando la medesima procedura. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V - dec. n. 1384/1998) che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla composizione della lista, ma soltanto sul diritto all'elezione del rinunciatario.

Si allegano, a titolo esemplificativo, schemi di dichiarazione di accettazione (allegati nn. 5, 5 bis e 5 quater).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegati nn. 6 e 6 bis).

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Si ritiene, altresì, che il candidato alla carica di sindaco ed a quella di consigliere comunale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.⁽³⁾ e di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. (Art. 143 - comma 11 - Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni

(3) Al riguardo si rimanda alla nota n. 13 di pag. 90

per la camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.)

Qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, ciò comporterà la eliminazione della candidatura. Si riportano, qui di seguito, i principi contenuti nell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà presentare il programma amministrativo, comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare, da affiggere all'albo pretorio. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

Ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, deve dichiarare:

a) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- il collegamento con una lista di candidati presentata per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata (art. 2, comma 2, l.r. n. 35/97).

b) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate (art. 3, comma 2, l.r. n. 35/97 come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. 6/11)).

§ 8 - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune.

Questi certificati potranno essere anche collettivi, e cioè redatti in unico atto.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate al precedente § 6 per il rilascio dei certificati per i presentatori delle liste.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di certificato collettivo (all. n. 7).

§ 9 - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea).

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96. Riguardo all'elettorato passivo i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Quanto sopra vale anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Si precisa, tuttavia, che l'eleggibilità in questione afferisce alla candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale ed all'eventuale nomina a componente della Giunta; rimane, invece, riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e quella di vice sindaco, come evidenziato con circolare del Ministero dell'Interno del 16.4.1996.

In detta circolare, peraltro, si specifica: "Tale limitazione, espressamente prevista come facoltà esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva, trova giustificazione nell'esigenza di assicurare che funzioni e competenze statali, attribuite dall'ordinamento nazionale agli anzidetti amministratori, siano svolte ed esercitate esclusivamente dai cittadini italiani".

§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono esenti da bollo. (Cfr. Tabella di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni).

§ 11 - Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature intesa come loro "materiale" consegna alla autorità competente deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Poiché come sarà in seguito illustrato, la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 12 - Termini per la presentazione delle candidature.

Le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate candidature a sindaco, con i relativi allegati, vanno presentate alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione; la presentazione può avvenire durante il normale orario d'ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12,00 (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29).

Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è facoltà delle amministrazioni comunali, di organizzare gli orari di apertura della segreteria comunale anche nelle ore pomeridiane, escluso l'ultimo giorno, avendo cura di darne adeguata pubblicità e comunicazione.

§ 13 - Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni (vedi allegati nn. 8 e 9).

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, con relativi allegati e contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

E', tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc.).

E', poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

§ 14 - Sanzioni penali.

La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e punita con sanzioni particolarmente gravi.

CAPITOLO II

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 15 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.

A ciascuna competente commissione elettorale circondariale (o alle sottocommissioni elettorali, ove previste ed istituite) spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle liste e delle documentazioni ad esse inerenti.

L'esame delle liste da parte della commissione deve essere effettuato entro il giorno successivo alla presentazione delle stesse; in ogni caso tali operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Per consentire l'esecuzione degli adempimenti della commissione e per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l'esame delle liste, è necessario che la sede della commissione rimanga aperta con orario continuato fino alle ore 19,00.

Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la verifica delle liste, disciplinati dall'art. 18 del T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono:

A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei sottoscrittori delle liste.

L'adempimento consiste:

1) nel verificare che le liste e le candidature a sindaco siano state presentate nel termine stabilito dalla legge;

2) nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella dichiarazione di presentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti);

3) nell'accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi) rilasciati dal sindaco.

E' opportuno ricordare che sulla problematica relativa alla ricasazione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99 si è così pronunciata: "Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo ri-

scontro della qualità di elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico n. 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

1) Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone detagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960 ;

2) Il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune".

3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell' art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione).

4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro

di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960. La decisione dell'Adunanza Plenaria fa riferimento agli articoli 32 e 33 del Testo Unico del 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali nel resto dell'Italia. Pur tuttavia si ritiene applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme del Testo Unico approvato con D.P.Reg. il 20 agosto 1960 n. 3, agli articoli 17 e 18 riproducono il dettato normativo statale.

Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le anzidette verifiche, il numero dei presentatori contrasta con quello prescritto dalla legge, essa dovrà essere eliminata.

Le operazioni di verifica di cui ai punti 2) e 3) non devono essere effettuate nei confronti di quelle liste presentate da partiti o gruppi politici per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione.

In tal caso, tuttavia, la commissione elettorale circondariale provvederà a controllare se la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dalle persone autorizzate e cioè dal presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti a tal fine dallo stesso delegati (all. n. 3 bis).

B) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.

L'operazione consiste, anzitutto, nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista e dei candidati a sindaco, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione.

Analogamente dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e la lista collegata, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e la lista o le liste collegate, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dovrà, altresì, essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. ⁽⁴⁾.

Ove ricorra anche una di tali condizioni, la candidatura non dovrà essere ammessa (art. 18, comma 1, lett. b), del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

(4) Al riguardo si rimanda alla nota n. 13 di pag 90

C) Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall'art. 7, comma 8, della l. r. n. 7/92, come sostituito dall'art.1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 ⁽⁵⁾.

D) Cancellazione dei candidati compresi in altre liste. L'operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, comma 1, lett. d) e 21, comma 1, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

E) Verifica del numero dei candidati compresi nella lista e della rappresentanza di genere.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista, oltre alla espressa previsione del candidato alla carica di sindaco, alla stessa collegato, ha un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, o, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite prescritto, la lista dovrà essere ricusata (artt. 18, lett. e) ed e bis) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Resta salva, tuttavia, la possibilità di integrazione della lista o sostituzione con un'altra, sino a quando non sia scaduto il termine per la presentazione.

Qualora, poi, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito (numero eccedente i consiglieri da eleggere nel comune), la commissione provvederà a ridurlo a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. R Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite

(5) La norma su citata così recita: "I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono agguirere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato."

massimo prescritto, non saranno, necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, per effetto delle cancellazioni effettuate in base alle lettere B), C) e D).

Se per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere B), C) e D), la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata, rimanendo salva, in tal caso, la possibilità di integrazione o sostituzione sino alla scadenza del termine per la presentazione.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti (Cons. Stato Sez. V dec, n. 581/1990).

Un esame ulteriore, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8, consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 35/97 e cioè che: nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla composizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, si veda paragrafo 3, la stessa lista sarà riusata.

F) Esame del contrassegno di lista

L'operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso dovrà essere riusato qualora risulti identico o facilmente confondibile con quello di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Vanno, inoltre, ricusati i contrassegni di lista notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo politico stesso, mediante firma autenticata.

Verificandosi tali ipotesi, gli artt. 18, lett. e) e 21, comma 1, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, non dispongono l'immediata eliminazione della lista, ma soltanto la ricusazione del contrassegno della lista prescelta.

In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o della autorizzazione di cui si è detto sopra; della ricusazione deve essere dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorre) ai delegati stessi. Se il nuovo contrassegno o l'autorizzazione non verranno presentati o se essi non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.

G) Regolarizzazione di documentazione

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

Quanto precede, secondo il comma 2 dell'art. 18, T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto con l'articolo 2 della l.r. 20.8.1994, n. 32. Si precisa che la regolarizzazione introdotta supplisce la carenza dei requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di dichiarazioni così come prescritti) e non la mancanza della documentazione (Cfr. T.A.R. - Sezione Catania - Sez. I - sent. n. 1278/1994).

§16 - Deliberazione della commissione e nuova riunione.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite.

§ 17 - Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

L'art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che la commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, distinto sorteggio.

Ciò in quanto in materia di sorteggio afferente le liste di cui ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la regola applicabile si ricava dalle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, riguardante il regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali. Le disposizioni di detto D. P. R. si applicano al procedimento elettorale regionale siciliano ove compatibili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Il sorteggio va effettuato indistintamente per tutte le liste e non per gruppi di liste collegate a singoli candidati a sindaco.

Sulle schede di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

§ 18 - Comunicazione delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto.

Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che precede l'elezione (art. 19, c. 1, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

A seguito dell'entrata in vigore (16 settembre 2010) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, che approva il codice del processo amministrativo, il termine di cui agli artt. 19 e 22 sopra menzionati (entro il 15° giorno che precede le elezioni), per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali, dovrà intendersi "entro l'8° giorno che precede le elezioni".

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la commissione deve comunicare al sindaco le candidature ammesse (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui all'allegato 10.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione.

§ 19 - Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati.

È da tenere presente, infine, che, ai sensi dell'art. 23, T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, la commissione elettorale circondariale, entro il giovedì antecedente il giorno della elezione, dovrà comunicare al sindaco l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, perché il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al presidente dell'ufficio centrale.

Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§20 - Carattere facoltativo della designazione.

Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale e che la firma dei delegati deve essere autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 4.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, peraltro, non sono obbligatorie poiché avvengono nell'interesse della lista rappresentata e del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 21 - Modalità della designazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, vanno fatte con apposita dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone abilitate e nei modi di rito.

Le designazioni possono essere fatte in unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente; ciò al fine di assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Esse vanno, tuttavia, redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Al momento della designazione dei rappresentanti di lista, va verificata la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990⁽⁶⁾ e s.m.i.

(6) - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive:
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere compilata seguendo la formulazione di cui all'allegato n. 11.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, possono essere designati quali delegati le medesime persone ed è ovvio che in tal caso alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

2021, n. 108: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

(7) - Qualora per lo stesso giorno vengono indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato (art. 1, l.r. 4 maggio 1979, n. 74). Ciò incide anche sul termine per la designazione dei rappresentanti di lista. Pertanto, di volta in volta, si vedano le scadenze riportate nel calendario delle operazioni elettorali.

§ 22 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato⁽⁸⁾ precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione stessa (art. 23, comma 2, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

§ 23 - Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legislazione regionale non contiene alcun cenno circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista ma si ritiene che essi debbano essere elettori del comune, stante quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/90: *Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.* Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni normative regionali, nulla vieta ai Presidenti di seggio, facendone ovviamente menzione nei verbali, di consentire al candidato di svolgere le funzioni di rappresentante di lista.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di elezioni è opportuno che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni.

Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è conveniente che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono contemporaneamente.

§ 23 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo in prossimità del tavolo del seggio;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (*Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPITOLO IV
COMPITI DEL SINDACO E
DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 24 - Adempimenti di competenza del sindaco.

A norma degli artt. 19 e 22 del T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, il sindaco deve provvedere alla preparazione del manifesto recante le liste dei candidati per l'affissione, entro il 15° giorno precedente l'elezione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.

Il manifesto (allegati nn. 12 e 12 bis) dovrà essere stampato in numero di copie sufficiente per un'adeguata diffusione.

§ 25 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 26 - Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco Norme di disciplina.

L'art. 2, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Il successivo articolo 3, comma 5, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁽⁸⁾, prevede un secondo turno elettorale, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga l'elezione ai sensi del comma 4 dell'art. 3 richiamato.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per i candidati ammessi al ballottaggio, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art. 3, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35).

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se, a seguito di ballottaggio, vi sia ulteriore parità, viene eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.r. n. 35/97, con la lista, o il gruppo di liste, per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età (art. 3, comma 8, l.r. n. 35/97).

L'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dispone, al comma 1, che le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito,

(8) Comma modificato dall'art. 3 comma 3 lettera b) della Legge Regionale 11 agosto 2016 n. 17.

dalle norme relative allo svolgimento del primo turno ed aggiunge, al comma 2, che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

Inoltre, si fa presente che qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali (art. 9, comma 3, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 39 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26). Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al precedente periodo non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3⁽⁹⁾.

Si precisa, infine, che, se a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa, permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile ⁽¹⁰⁾.

Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario, nominato secondo l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 ⁽¹¹⁾.

I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il programma amministrativo presentato al primo turno entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, anche nella parte relativa alla indicazione dei criteri per la formazione della giunta. È fatto obbligo, inoltre, ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio di indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare a pena di esclusione (art. 9 comma 4 bis, l.r. n. 7/92). La documentazione che i candidati ammessi al ballottaggio dovranno produrre sarà presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (art. 9, comma 5 bis, l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 39, comma 2, l.r. n. 26/93).

(9) L'art. 40 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è riportato nella parte relativa alle disposizioni legislative.

(10) Per la disciplina del secondo turno di votazione vedasi art. 9 Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7.

(11) A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 35/97, la gestione commissariale del comune riguarda tutti gli organi del medesimo.

§ 27 Adempimenti della Commissione Elettorale Circondariale.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'ufficio centrale (o l'adunanza dei presidenti di seggio) comunicherà alla commissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del quorum elettorale richiesto al primo turno.

La commissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti previsti per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature.

Le operazioni di verifica devono completarsi entro lo stesso giorno di inizio del loro esame e, comunque, entro ventiquattro ore dal loro inizio.

§ 28 - Compiti del sindaco e del prefetto.

La commissione elettorale circondariale, accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine dei candidati (art. 7, u. c, l.r. n. 7/92), entro il giorno successivo alla ricezione degli atti, ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede (art. 9, comma 6, l.r. n. 7/92).

Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione (art. 9, comma 7, l.r. n. 7/92).

§ 29 - Vigilanza dell'Ufficio Territoriale del Governo.

L'Ufficio Territoriale del Governo vigilerà affinché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero, ciò nonostante, abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi, a spese degli inadempienti.

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO
A 15.000 ABITANTI



Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (1)

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 17 del TU. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo in data candidato alla carica di Sindaco il Sig. nato a il
 Per le predette elezioni, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

COGNOME E NOME (2) LUOGO E DATA DI NASCITA

1.
 2.
 3.
- La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il Sig. nato a il e domiciliato ined il Sig. nato a il i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Adunanza dei Presidenti di seggio.
 Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:
 a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
 b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
 c) numero dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;
 d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati;
 e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
 f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
 g) numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
 h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
 i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.
 Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. dimorante in

..... addì

(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
 (2) Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. *(Indicare il numero in cifre ed in lettere)*

..... addì.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notari, in particolare:
- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un pili ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

(3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.



ALLEGATO N. 1 ter
Modello di atto separato di una dichiarazione
di presentazione di candidato alla
carica di Sindaco e di lista di candidati alla
carica di consigliere comunale (1)

ATTO SEPARATO

**DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

ELENCO n..... dei sottoscrittori della lista recante il
contrassegno
..... per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del
Comune di
..... di n. candidati, che si svolgerà in
data
La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla
candidatura alla carica di Sindaco del
Sig.
nato a
il

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono, con sede in (2).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

- (1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
- (2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione



Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista. Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati. L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

(3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 2

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

COMUNE DI

L'anno....., addì
del mese di innanzi a
me

....
nell'Ufficio Comunale di e alla presenza dei Signori (1)
è comparso il Sig. (1) il quale ha dichiarato di non sapere, ovvero di non potere, sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/93, alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale del Comune di che avrà luogo in data e recante il contrassegno.....

Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

...
I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig.

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della lista dei candidati.

(Firma dei Testimoni)

1.
2.



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 3
Dichiarazione di presentazione di lista di
candidati senza obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto (1) nella qualità di (2)
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune
di
.....
che avverranno in data
una lista che ha il seguente contrassegno



ed è composta da candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:
1. (1)
2.

Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig.
nato a il

Delega il Sig. domiciliato in
ed il Sig. domiciliato in
i quali hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.

A corredo della presente unisce:
- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico autenticato (3);
- numero dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata;
- numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- numero certificati dei quali n. collettivi attestanti che i candidati sono elettori in un comune della Repubblica;
- numero esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto;
- dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni
(Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig.
domiciliato in
....., addì

(Firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig.
nato a il domiciliato in
della cui identità sono certo.
....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (4)

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico; qualità di rappresentante incaricato.
(3) Il documento è da allegare solo se ricorre il caso.
(4) L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e della legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 3 bis
Delega per la presentazione della lista dei
candidati a consigliere comunale e della
collegata candidatura a Sindaco per i partiti
o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione

Il sottoscritto
nella qualità di (1)

DELEGA

Il Sig. (2) nato a
il domiciliato in a sottoscrivere e a
presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
per la elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di
che avrà luogo il
....., addì

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza
dal Sig.,
nato a il
domiciliato in
in qualità di della cui identità sono certo.
....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

(1) Segretario o rappresentante regionale del partito o del gruppo politico.

(2) Possono essere delegate una o più persone.

(3) L'art. 49 della legge regionale I settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 4
Certificato collettivo attestante la
iscrizione dei presentatori nelle
liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sottospecificati signori presentatori della lista avente il contrassegno
e della candidatura alla carica di sindaco del Sig.
nato a il
sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune:
1. (1)
2.
Si rilascia in carta libera per uso elettorale.
....., addì

IL SINDACO

.....



(1) Indicare per ciascun presentatore il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali generali (M) o (F) del comune; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 5
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Il sottoscritto (1).....
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
..... per le elezioni che si svolgeranno il

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno

- di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
- di non essere candidato né alla carica di Sindaco né alla carica di consigliere comunale in altro comune;
- di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;

- di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge sanzionate dall'art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7;

- di non essere nelle condizioni di cui all' art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, accluse:

- apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n.35; (vedi all. n° 6)

- programma amministrativo comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.

....., addì

.....
(Firma del candidato alla carica di sindaco)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig.

nato a il
domiciliato in della cui identità sono certo.
....., addì

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 5 ter

Dichiarazione di collegamento della lista
dei candidati a consigliere comunale alla
candidatura di Sindaco

I sottoscritti

e

nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere comunale, recante il contrassegno

.....

per la elezione del consiglio comunale di

indetta per il giorno, dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla
candidatura a sindaco del Comune di
del Sig.

..... addì

.....

.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

(1) Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 5 quater
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere comunale

Il sottoscritto (1) dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno..... per la elezione di n. consiglieri comunali di indetta per il giorno Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
- di non avere accettato la candidatura per altre liste del Comune;
- di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di);
- di non essere consigliere in altro Comune;
- di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n° 235 e successive modifiche ed integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n° 6 bis).

....., addì


.....
(Firma del candidato alla carica di consigliere comunale)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. nato a il domiciliato in della cui identità sono certo.

....., addì

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione della firma del candidato (2)



(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 6

Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97

In data davanti a me: (1)
.....
è comparso il Sig.
nato a il e residente in
via n. della cui identità personale
sono certo per
Il predetto componente, in funzione della propria candidatura a sindaco di
..... che avrà luogo in data

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

....., addì

(Firma del componente)

Come da richiesta del componente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì

Firma
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 6 bis

Dichiarazione del candidato alla carica di consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97

In data, davanti a me: (1)

è comparso il Sig.

nato a, il e residente in

via, n. della cui identità personale sono certo

per

Il predetto componente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l'elezione del consiglio comunale di

..... che avrà luogo in data, consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha

chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

.....

....., addì

(Firma del componente)

Come da richiesta del componente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì

Firma

(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 7
Certificato collettivo
attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i Sigg.:

1.(1).....

2.

3.....

candidati della lista avente il contrassegno

..... sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 8

MOD. n. 9 CS

Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente

COMUNE DI.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.

una lista recante il contrassegno

di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di
nonché la candidatura per l'elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero.....certificati, dei quali numero.....collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la presente lista di candidati al consiglio comunale;
- c) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
- d) numero.....dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
- e) numero.....certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);
- g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno metà degli assessori che il candidato a Sindaco intende nominare;
- i) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Adunanza dei presidenti di seggio.

....., addì

Il Segretario Comunale

.....

(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli

COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI

..... addì

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio di codesto Comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le sottoelencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato, e le collegate liste di candidati a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm. 10 di diametro):

Candidato alla carica di Sindaco N.
Lista collegata (1) avente il contrassegno N.

Candidati:

1.
2.
3.

La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.



Il Presidente
della Commissione elettorale circondariale

.....

(1) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco può essere collegato a più liste.

ALLEGATO N. 11
MOD. n. 12 CS
Ricevuta di designazione dei rappresentanti
effettivi e supplenti di lista presso la
sezione o presso l'Ufficio Centrale

COMUNE DI.....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno, il giorno del mese di
alle ore è stata presentata a questa segreteria la dichiarazione scritta, debitamente
autenticata secondo l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 49 della l.r. 1/9/1993, n. 26 a firma
dei Signori:

.....
.....
.....

quali delegati della lista dei candidati a consigliere comunale contraddistinta col n.
recante il contrassegno

.....
e collegata alla candidatura a sindaco del Sig.

.....
nato a il con la quale si designano rispettivamente
quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso la sezione n.
oppure presso l'Ufficio centrale, i Signori:

1. nato a il

e domiciliato a in via n.

2. nato a il

e domiciliato a in via n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....



ALLEGATO N. 12

MOD. n. 15 CS

Modello di manifesto per la pubblicazione
dei candidati alla carica di sindaco e delle
liste dei candidati per i comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti

COMUNE DI.....

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n.
consiglieri comunali che avrà luogo in data

Candidato alla carica di Sindaco 1.....	Candidato alla carica di Sindaco 2.....	Candidato alla carica di Sindaco 3.....
LISTA COLLEGATA	LISTA COLLEGATA	LISTA COLLEGATA
		

....., addì

IL SINDACO

.....

ALLEGATO N. 13

Modello di dichiarazione prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione Europea, candidati alle elezioni comunali.

**CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA
CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI
DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 197**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in relazione alla presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di:
.....
che si svolgerà domenica,

Visto l'art. 5, n. 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.", che testualmente
recita:

Art. 5.

*1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:*

*a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e
dell'indirizzo nello Stato di origine; ... omissis ...*

DICHIARA

- di essere cittadino/a
- di essere residente nel suddetto Comune, in Vian.
- di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo
.....
....., *addi*

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

ALLEGATI

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COLLEGATE CANDIDATURE A SINDACO
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI



ALLEGATO N.1bis

Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1)

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 17 del T.U. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di che avrà luogo in data candidato alla carica di Sindaco il Sig. nato a il Per le predette elezioni, i sottoscrittori elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

COGNOME E NOME (2) LUOGO E DATA DI NASCITA

- 1.
- 2.
- 3.

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il Sig. nato a il e domiciliato in ed il Sig. nato a

Il e domiciliato in i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono altresì, le dichiarazioni di cui all'art.3, comma 6, ultimo periodo, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;

g) numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori da nominare;

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il

Sig. dimorante in

....., addì

(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro

(2) Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a. margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)

..... addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista. Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati. L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

(3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.



ATTO SEPARATO

**DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI
 SINDACO E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

ELENCO n..... dei sottoscrittori della lista recante il
 contrassegno
 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del
 Comune di
 di n. candidati, che si svolgerà in
 data
 La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla
 candidatura alla carica di Sindaco del
 Sig.
 nato a
 il

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (2).
 Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
 (2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione



Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. (indicare il numero in cifre ed in lettere)

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

AVVERTENZA:

- Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
- Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
- L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
 - il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
 - sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
 - i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
 - l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

(3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 2

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

COMUNE DI

L'anno....., addì
del mese di innanzi a
me

.....
nell'Ufficio Comunale di e alla presenza dei
Signori (1)
è comparso il Sig. (1) il quale ha
dichiarato di non sapere, ovvero di non potere, sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del
T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/93, alla dichiarazione di presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale del Comune di.
..... che avrà luogo in data
e recante il contrassegno.....

Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

.....
I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig.

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di
presentazione della lista dei candidati.

(Firma dei Testimoni)

1.
2.



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 3
Dichiarazione di presentazione di lista di
candidati senza obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto (1) nella qualità di (2)
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune
di
.....
che avverranno in data,
una lista che ha il seguente contrassegno



ed è composta da candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:
1.(1)
2.

Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig.
nato a il

Delega il Sig. domiciliato in
ed il Sig. domiciliato in
i quali hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.

A corredo della presente unisce:

- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico autenticato (3);
- numero dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata;
- numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- numero certificati dei quali n. collettivi attestanti che i candidati sono elettori in un comune della Repubblica;
- numero esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto;
- dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati (per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti) e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli assessori da nominare;

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig.
domiciliato in
....., addì

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa
dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig.
nato a il, domiciliato in
della cui identità sono certo.

....., addì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (4)

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico; qualità di rappresentante incaricato.
(3) Il documento è da allegare solo se ricorra il caso.
(4) L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 3 bis
Delega per la presentazione della lista dei
candidati a consigliere comunale e della
collegata candidatura a Sindaco per i partiti
o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione

Il sottoscritto
nella qualità di (1)

D E L E G A

Il Sig. (2) nato a
il domiciliato in a sottoscrivere e a
presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
per la elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di
che avrà luogo il
....., addì

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza
dal Sig.
nato a il
domiciliato in
in qualità di della cui identità sono certo.
....., addì

Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

(1) Segretario o rappresentante regionale del partito o del gruppo politico.

(2) Possono essere delegate una o più persone.

(3) L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 4
Certificato collettivo attestante la
iscrizione dei presentatori nelle
liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sottospecificati signori presentatori della lista avente
il contrassegno

e della candidatura alla carica di sindaco del Sig.

nato a il

sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune:

1. (1)

2.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì

IL SINDACO

.....



(1) Indicare per ciascun presentatore il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali generali (M) o (F) del comune; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 5 bis
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti

Il sottoscritto (1)
nato a
il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
..... per le elezioni che si svolgeranno il.....

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- che la presente candidatura è collegata con le seguenti liste di candidati al consiglio comunale recanti il contrassegno;

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

- di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
- di non essere candidato nè alla carica di Sindaco nè alla carica di consigliere comunale in altro comune;
- di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
- di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge sanzionate dall'art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7;
- di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 1 0 e 1 5 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 2 3 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude:

- apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35; (vedi all. n>6)

- programma amministrativo comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.

....., addì

.....
(Firma del candidato alla carica di sindaco)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig.

nato a

il

domiciliato in..... della cui identità sono certo.

....., addì.....



.....
Firma (name e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 5 ter
Dichiarazione di collegamento della lista
dei candidati a consigliere comunale alla
candidatura di Sindaco

I sottoscritti

e

nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere comunale, recante il contrassegno

.....


per la elezione del consiglio comunale di

indetta per il giorno, dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla
candidatura a sindaco del Comune di
del Sig.

..... addì

.....

.....



.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

(1) Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le condizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 5 quater
Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere comunale

Il sottoscritto (1) dichiara di
accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno.....
per la elezione di n. consiglieri comunali di indetta per il giorno

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- di non avere accettato la candidatura per altre liste del Comune;
- di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di
- di non essere consigliere in altro Comune;
- di non essere nelle condizioni di cui all'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste degli artt. 10 e 15 del D. Lgs 31 dicembre 2012 n° 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito
dall'art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n° 6 bis).

....., addì


.....
(Firma del candidato alla carica di consigliere comunale)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'art. 21, comma 2>, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla
sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig.
nato a il, domiciliato in
della cui identità sono certo.

....., addì

.....
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione della
firma del candidato (2)



(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 6

Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97

In data davanti a me: (1)
.....
è comparso il Sig.
nato a, il e residente in
via n. della cui identità personale
sono certo per
Il predetto comparvente, in funzione della propria candidatura a sindaco di
..... che avrà luogo in data

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

..... addì

(Firma del comparvente)

Come da richiesta del comparvente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

..... addì

Firma
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n° 159; se coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincolo di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 6 bis

Dichiarazione del candidato alla carica di consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale.

Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97

In data davanti a me: (1)

è comparso il Sig.

nato a, il e residente in

via, n. della cui identità personale sono certo

per

Il predetto componente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l'elezione del consiglio comunale di

..... che avrà luogo in data, consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha

chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

.....

....., addì

(Firma del componente)

Come da richiesta del componente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì

Firma
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n° 159; se coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincolo di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 7
Certificato collettivo
attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i Sigg.:

1.(1).....

2.

3.....

candidati della lista avente il contrassegno

..... sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 9

MOD. n. 9 CS/1 bis

Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

COMUNE DI.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.

una lista recante il contrassegno

di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di

nonché la candidatura per l'elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi,
comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata della
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la
presente lista di candidati al consiglio comunale e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....
.....

c) numero dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;

e) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica
di Sindaco;

f) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da
rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le
candidature sono

presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

h) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno
la metà degli assessori che il candidato sindaco intende nominare;

i) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale;

....., addì

Il Segretario Comunale

(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione abbiano
ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.

COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI

....., addì

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio di codesto Comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le sottoelencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato, e le collegate liste di candidati a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm. 10 di diametro):

Candidato alla carica di Sindaco N.
Lista collegata (1) avente il contrassegno N.

Candidati:

1.
2.
3.

La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.



Il Presidente
della Commissione elettorale circondariale

.....

(1) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco può essere collegato a più liste.

ALLEGATO N. 11
MOD. n. 12 CS
Ricevuta di designazione dei rappresentanti
effettivi e supplenti di lista presso la
sezione o presso l'Ufficio Centrale

COMUNE DI.....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno, il giorno del mese di

alle ore è stata presentata a questa segreteria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata secondo l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 49 della l.r. 1/9/1993, n. 26 a firma dei Signori:

.....
.....
.....

quali delegati della lista dei candidati a consigliere comunale contraddistinta col n.
recante il contrassegno

.....
e collegata alla candidatura a sindaco del Sig.

.....
nato a il con la quale si designano rispettivamente
quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso la sezione n.
oppure presso l'Ufficio centrale, i Signori:

1. nato a il

e domiciliato a in via n.

2. nato a il

e domiciliato a in via n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....



ALLEGATO N. 12 bis
MOD. n. 15 CS/1
 Modello di manifesto per la pubblicazione dei
 candidati alla carica di sindaco e delle liste dei
 candidati per i comuni con popolazione
 superiore a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n.
 consiglieri comunali che avrà luogo in data

Candidato alla carica di Sindaco	Candidato alla carica di Sindaco			Candidato alla carica di Sindaco		
1.....	2.....			3.....		
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE			LISTE COLLEGATE		
Lista n.	Lista n.					
						

....., addì

IL SINDACO

.....

ALLEGATO N. 13

Modello di dichiarazione prevista dall'articolo 5 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione Europea, candidati alle elezioni comunali.

**CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA
CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI
DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 197**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in relazione alla presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di:
.....
che si svolgerà domenica,

Visto l'art. 5, n. 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.", che testualmente
recita:

Art. 5.

*1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:*

*a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e
dell'indirizzo nello Stato di origine; ... omissis ...*

DICHIARA

- di essere cittadino/a
- di essere residente nel suddetto Comune, in Vian.
- di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo
.....
....., *addi*

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

PARTE SECONDA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPITOLO I

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Norme legislative.

Le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono contenute nell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e, per effetto del rinvio dell'art. 5 della stessa legge, negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3; nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29; nell'art. 7, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35; nell'art. 49 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 nella l.r. 15 settembre 1997, n. 35, nell'articolo 9 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6, nella l.r. 10 aprile 2013 n. 8, nonchè nell'art. 5 della l.r. 26 giugno 2015, n. 11.

§ 2. – Elenco dei documenti necessari ⁽¹²⁾.

In ogni circoscrizione, per la presentazione delle liste dei candidati, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista;
- 2) certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori della lista nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione;
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione aggiuntiva redatta ai sensi dell' art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/97 sia per i candidati al consiglio di circoscrizione, sia per il candidato a presidente;
- 4) indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista;
- 5) certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

(12) L'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa, non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature. La materia elettorale, infatti, si caratterizza per la specialità e specificità delle norme che sono "poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela degli interessi e dei diritti per i quali è giustamente voluto un maggior rigore" (C.d.S., Sez. V. n. 522 del 22/5/1993 e C.d.S. n.1232 del 13/12/2000).

6) modello di contrassegno di lista;

7) per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea: certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune, o, in mancanza, attestato del comune della avvenuta richiesta di iscrizione in tali liste (D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197).

§ 3. – Lista dei candidati.

Si premette che il consiglio circoscrizionale è eletto secondo quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6 che aggiunge alla l.r. 35/1997 gli articoli 4 bis e 4 ter, nonché secondo il disposto dell'art. 1bis della l.r. n. 35/1997, come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera a) della l.r. 10/04/2013, n. 8, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2013.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa circoscrizione.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 (art. 4, comma 1, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35). Sono soppressi i consigli circoscrizionali fatta eccezione per i comuni di Palermo, Messina e Catania.

Il numero dei consiglieri spettanti ai consigli circoscrizionali non potrà essere superiore a 10, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale (art. 5, l.r. 11/2015).

E' opportuno evidenziare che l'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6, e per ultimo modificato dalla legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 in seno alla lista dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista.

Un esame ulteriore da parte della Commissione elettorale, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8, consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1/bis della l.r. 35/97 e cioè che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla com-

posizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto, della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1/bis della l. r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, la stessa lista sarà riusata.

§ 4. – Dichiarazione di presentazione della lista.

Gli elettori che presentano la lista dei candidati devono sottoscrivere, con nome, cognome, luogo e data di nascita, una apposita dichiarazione che potrà essere compilata anche cumulativamente e risultare da un unico atto. Se compilata in fogli separati per una elementare garanzia, in testa a ciascun foglio deve essere riportata l'indicazione della lista (contrassegno della lista nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati) cui la sottoscrizione si riferisce. La legge non richiede forme speciali e, pertanto, si deve ritenere valida la dichiarazione comunque redatta purché contenga i requisiti sostanziali.

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente della circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e da non più di 700 elettori (comma 2 dell'art. 9 della l.r. 6/2011).

La popolazione della circoscrizione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento della popolazione.

I presentatori della lista dei candidati devono essere elettori nella circoscrizione.

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione della lista, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste; pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di presentazione di lista (allegato n. 1).

b) Sottoscrizione ed autenticazione della firma dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere firmata dagli elettori presentatori. La loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi.

Tutte le firme, anche se apposte in fogli separati, saranno completate con le indicazioni del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori.

Le firme degli elettori che sottoscrivono la presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 8.

Tale autenticazione può risultare da un unico atto.

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco (vedi allegato n. 4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena di gravi sanzioni (ammenda da 200 a 1.000 euro; art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53). Si tenga presente che la sottoscrizione da parte di un determinato numero di elettori non è necessaria quando la lista stessa viene presentata insieme con quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno (art. 7, secondo comma, legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84), (vedi allegato n.16). Per effetto dell'art. 14 della l.r. 35/97, nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi costituiti presso l'Assemblea regionale Siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito e del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con la firma autenticata (vedi allegato n. 5).

§ 5. - Termine per la presentazione delle liste dei candidati.

Le liste dei candidati, con i relativi allegati, vanno presentate alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente quello di votazione; la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario d'ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici (art. 17, comma 10, e art. 20, ultimo comma del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960 e art. 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29).

§ 6. - Legittimazione alla presentazione della lista dei candidati - Ufficio di ricezione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale della lista dei candidati alla segreteria del comune possa essere effettuata senza alcuna formalità (Cfr. Cons. Stato Sez. V - dec. n. 610/1994) dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista o dei delegati di lista.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto a rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Egli deve rimettere gli atti in parola alla commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno (art. 17, comma 11, del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960).

§ 7. - Esenzione dalla tassa di bollo.

Gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste sono esenti da bollo.

§ 8. - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti soggetti: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma

gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

§ 9. - Sanzioni penali.

La violazione di alcune prescrizioni, relative alla presentazione delle candidature, viene dalla legge configurata come illecito penale e punita con sanzioni particolarmente gravi.

Le relative disposizioni legislative sono riportate in appendice al Capo IX del T.U. D.P.Reg. n. 3/60.

§ 10. - Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, fatte dai delegati, sono effettuate per iscritto e le firme sono autenticate, secondo le modalità prescritte per l'autentica delle firme dei sottoscrittori della lista.

In caso di contemporaneità di elezioni è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi.

Tenuto conto però della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva.

Tali delegati, per intuitive ragioni vanno scelti tra persone che non siano candidati.

L'indicazione dei delegati, incaricati di designare i rappresentanti di lista, non è un elemento essenziale ai fini dell'ammissione della lista in quanto essa avviene nell'interesse della lista rappresentata.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di nominare propri rappresentanti presso gli uffici di sezione e presso l'ufficio centrale di circoscrizione.

§ 11. - Dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere di Circostrizione.

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di ogni candidatura, firmata dal candidato stesso e autenticata. Per l'autentica delle firme si confronti il § 8.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità speciale. Tale dichiarazione, pertanto, potrà essere redatta nei termini che ciascun candidato riterrà più opportuno.

Per quanto disposto dagli artt. 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, e 17 del T.U. approvato con D.PReg. 20 agosto 1960, n. 3, è da tenere presente che:

nessuno può presentarsi come candidato in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgono nella stessa data;

chi è stato eletto in una circoscrizione non può presentarsi come candidato in altra circoscrizione;

nessuno può accettare la candidatura in più di una lista della stessa circoscrizione.

Appare evidente che la dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà essere singola e non collettiva e non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare "*sic et simpliciter*" la candidatura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/1975, ha evidenziato che il candidato è libero di accettare o non accettare la candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla in ogni momento. Detto principio è stato ribadito nel tempo dal Consiglio di Stato, il quale ha però precisato (Sez. V - dec. n. 1384/1998) che le rinunce intervenute oltre il termine fissato per la presentazione delle candidature, o con modalità diverse, non esplicano effetti sulla composizione della lista, ma soltanto sul diritto all'elezione del rinunciatario.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione (allegato n. 6).

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (allegato n. 7).

La firma del candidato deve essere autenticata. Per l'autentica delle firme si confronti il § 8.

La predetta dichiarazione, ove non resa, comporta l'esclusione del candidato.

Si ritiene, altresì che il candidato alla carica di consigliere circoscrizionale debba produrre, acclusa alla dichiarazione di accettazione della propria candidatura ed alla prescritta documentazione, l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. ⁽¹³⁾ e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Quanto sopra nella considerazione della permanenza in capo alla Commissione elettorale circondariale (art. 18, comma 1, del TU. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n 3) dei compiti di verifica circa la sussistenza nei candidati delle condizioni previste dalla citata disposizione legislativa qualora sia accertata la sussistenza anche di una di tali condizioni, di cui alla predetta norma, ciò comporterà l'eliminazione della candidatura.

§ 12. - Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Al fine di garantire per i candidati la presenza della condizione di elettore, alla lista dei candidati devono essere allegati i certificati attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Questi certificati potranno essere anche collettivi cioè redatti in un unico atto.

§ 13. - Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste.

Per garantire l'esistenza delle condizioni di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e per rendere, allo stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tali condizioni, occorre che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi (allegato n. 8) e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e, pertanto, ciò deve essere

(13) Al riguardo si rimanda alla nota n. 14 di pag 92.

assolutamente impedito con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I prefetti dovranno, quindi, inviare, appena se ne manifesti la necessità, presso il comune inadempiente, un commissario, a spese dei responsabili, affinché i certificati possano essere immediatamente rilasciati.

§ 14 - Contrassegno della lista.

Infine, allegato alla lista dei candidati, dovrà presentarsi il modello a colori del contrassegno, in triplice esemplare, che servirà a distinguere la lista dalle altre e che sarà riprodotto, sempre a colori, sulla scheda di votazione.

È opportuno che il contrassegno di lista sia prodotto su carta lucida, ad eccezione di quella acetata e di pellicole trasparenti e comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti l'uno in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Tale contrassegno potrà essere figurato. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere comprese nel cerchio.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di un mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata.

§ 15. - Liste elettorali aggiunte, di cui al D.L.vo 12 aprile 1996, n. 197 (Cittadinanza europea).

Il D.L.vo n. 197/96, nel recepire la direttiva comunitaria del 19 dicembre 1994, ha previsto l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali per i cittadini dell'Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

A tal fine è stata prevista l'iscrizione di tali soggetti nelle liste elettorali aggiunte presso il comune di residenza, secondo le modalità di cui al predetto D.L.vo n. 197/96.

Riguardo all'elettorato passivo, i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati

oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

§ 16. - Candidato a Presidente di circoscrizione.

L'articolo 9 della legge regionale 05 aprile 2011 n. 6 ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 4 bis alla legge regionale 15 settembre 1997 n. 35. Detto articolo dispone circa l'innovazione dell'elezione del Presidente della circoscrizione a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del relativo consiglio.

Al comma 2 dello stesso articolo, viene stabilito che al candidato a presidente di circoscrizione si applicano le stesse norme stabilite per la candidatura a sindaco in materia di candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). A tal proposito si veda l'articolo 3 della l.r. 35/97 e gli articoli 9 e seguenti della l.r. 31/86.

Al comma 3 del predetto articolo 4 bis vengono stabilite le dichiarazioni che il candidato a presidente della circoscrizione deve produrre e cioè:

- dichiarazione di collegamento con una o più liste che ovviamente deve essere convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati alla presentazione delle liste interessate;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- dichiarazione di non aver accettato la candidatura alla stessa carica in altre circoscrizioni.

Inoltre, il candidato alla carica a presidente di circoscrizione, analogamente a quanto previsto per il candidato alla carica di sindaco, deve presentare le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione resa ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 7/92 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 35/97;
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 10⁽¹⁴⁾ e 15 del D.lgs. 235/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 143, comma 11 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Analogamente alla elezione del consiglio comunale e del sindaco, la scheda per l'elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente di circoscrizione è unica e presenta le stesse caratteristiche della scheda per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco.

E' proclamato presidente eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano di età, pertanto non è previsto nessun turno di ballottaggio.

(14) L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58,59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare l'art. 58 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 1, nel medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell'art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato art. 58, ovunque ricorrenti si intendono riferiti all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 .

CAPITOLO II
ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN
MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 17 - Adempimenti del segretario comunale.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando la circoscrizione per la quale la lista è presentata, il giorno e l'ora della presentazione (allegati nn 11 e 12) e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutare di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista.

Spetterà, poi, alla commissione elettorale circondariale controllare la regolarità delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale faccia rilevare eventuali irregolarità.

§ 18 - Adempimenti della commissione elettorale circondariale.

Le operazioni che la commissione elettorale circondariale (o le sottocommissioni elettorali circondariali, ove istituite ed appositamente delegate dal presidente della commissione) deve compiere in ordine all'esame delle liste dei candidati, devono essere effettuate entro il giorno successivo alla presentazione di ciascuna lista.

Comunque tali operazioni devono essere ultimate improrogabilmente non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Per consentire l'esecuzione degli adempimenti della commissione e per assicurare ai delegati di lista la possibilità di prendere cognizione di quanto loro interessa, nei giorni di riunione per l'esame delle liste, è necessario che la sede della commissione rimanga aperta con un orario continuato almeno fino alle ore 19.00.

Gli adempimenti della commissione elettorale circondariale per la verifica delle liste sono:

A) Verifica del termine di presentazione e del numero dei sottoscrittori delle liste.

L'adempimento consiste:

nel verificare che le liste siano state presentate nei termini stabiliti dalla legge e cioè dal trentesimo al venticinquesimo giorno (ore 12,00) antecedente la data della votazione; nel contare le firme dei presentatori delle liste contenute sia nella dichiarazione di pre-

sentazione, sia negli altri atti ad essa eventualmente allegati (numerando le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti); nell'accertare la regolarità delle autenticazioni ed il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore della circoscrizione, requisito che deve risultare dai certificati (anche collettivi) rilasciati dal sindaco.

Sulla problematica relativa alla ricsuzione o meno di una lista, per effetto di mancata tempestiva produzione dei certificati elettorali dei sottoscrittori l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99, si è così pronunciata:

"Poiché la Commissione (elettorale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettore dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricsuare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta sezione). La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

(1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma del T.U. 570 del 1960;

(2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricsuare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";

(3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e,

qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perchè particolarmente onerosi, in ragione detta popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perchè vi sia un buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

(4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto di detta statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico.

La decisione dell'Adunanza Plenaria fa riferimento agli artt. 32 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali nel resto d'Italia. Pur tuttavia si ritiene applicabile anche in Sicilia, in considerazione del fatto che le corrispondenti norme del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 (artt. 17 e 18) riproducono quelle statali.

B) *Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dei certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.*

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata. Per l'autenticazione delle firme si veda il § 8.

Se la lista non risulta presentata nel termine o se, effettuate le anzidette verifiche, il numero dei presentatori non raggiunge il numero minimo stabilito dalla legge, essa dovrà essere eliminata.

Con richiamo all'art. 18, comma 1, lett. b), D.P.Reg. 3/60 come sostituito dall'art. 28 della l.r. n. 26/1993, non dovrà essere ammessa la candidatura ove manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione. Dovrà essere controllata, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. ⁽¹⁵⁾.

Non dovrà pertanto essere ammessa la candidatura ove ricorra anche una delle condizioni previste nella citata normativa riportata nell'appendice legislativa.

La mancanza o la incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura non comporta la eliminazione dell'intera lista, ma soltanto la cancellazione dalla lista medesima dei candidati che risultino in posizione irregolare (artt. 18, comma 1, lett. b), e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960).

(15) Al riguardo si rimanda alla nota n. 14 di pag. 92.

Dovrà essere accertato, inoltre, se per ciascun candidato sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

C) *Controllo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, l.r. n. 7/1992*

La commissione verificherà, per ciascuna dichiarazione di accettazione della candidatura, se sia stata presentata la dichiarazione prescritta dall'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato.

La norma su citata, da osservare anche per la candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale, prevede l'obbligo di aggiungere alla restante documentazione "apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato."

D) *Cancellazione dei candidati compresi in altre liste*

L'operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza e che, ovviamente, siano state già ammesse e riconosciute regolari (artt. 18, lett. d), e 21, comma 1 del T.U. Reg. n. 3/1960).

E) *Verifica del numero dei candidati compresi nella lista e della rappresentanza di genere.*

L'operazione consiste nel verificare il numero dei candidati compresi nella lista.

La commissione dovrà ricusare quelle liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (artt. 18 comma 1 lett. e), e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960).

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati

contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti (Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 581/1990).

Un esame ulteriore, introdotto con legge regionale 10 aprile 2013 n° 8 , consiste nel verificare la rappresentanza di genere. Infatti, con la sopra citata norma, è stata introdotta la lettera e bis) all'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n°3.

Detta norma prevede la verifica delle condizioni dettate dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97 e cioè che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista. Pertanto, la verifica verte sulla composizione di genere della lista stessa ed in caso di inosservanza verrà assegnato, ai presentatori della lista, un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai presentatori delle liste la Commissione elettorale procederà, dal basso verso l'alto, alla riduzione dei componenti della lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in modo da assicurare il rispetto della rappresentanza di genere dettato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 35/97. Nel caso in cui in esito alla predetta cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato la lista conterrà un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla normativa elettorale, la stessa lista sarà riacusata.

F) Esame del contrassegno di lista

L'operazione consiste nel controllo del contrassegno di lista. Esso dovrà essere riacusato qualora risulti identico o facilmente confondibile con quelli di altre liste presentate in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici.

Vanno, inoltre, riacusati i contrassegni di lista notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici che non siano presentati da persona munita di mandato da parte del rappresentante regionale del partito o gruppo politico stesso, mediante firma autenticata.

Verificandosi tale ipotesi, gli artt. 18, comma 1, lett. c) e 21, comma 1, del T.U. reg. n. 3/1960, non dispongono l'immediata eliminazione della lista, ma soltanto la riacusazione del contrassegno della lista presentata.

In conseguenza, la commissione assegna ai delegati della lista un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno o della autorizzazione di cui si è detto sopra; della ri-

cusazione deve essere dato immediato avviso (anche telegrafico, se occorre) ai delegati stessi. Se il nuovo contrassegno o l'autorizzazione non verranno presentati o se essi non soddisfino alle condizioni prescritte, la lista non sarà ammessa.

G) *Regolarizzazione di documentazione*

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione delle liste dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista viene cancellata e quindi non ammessa alla competizione elettorale.

Tale possibilità aggiuntiva di regolarizzazione risulta disciplinata dall'art. 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32, che ha aggiunto apposito comma all'art. 18 del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960. Si aggiunge che la regolarizzazione introdotta supplisce la carenza dei requisiti meramente formali, non di sostanza, degli atti presentati, nonché la mancata produzione tipologica dei documenti (mancanza di documenti o di dichiarazioni così come prescritti), non la mancanza della documentazione.

H) *Numerazione delle liste dei candidati*

Compiuti tutti gli accertamenti di cui sopra, la commissione provvederà ad assegnare a ciascuna lista ammessa il numero d'ordine definitivo, previo sorteggio.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna eventualmente a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate che ne facciano istanza anche verbale e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite (art. 18, penultimo comma, del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960).

Di tutte le operazioni eseguite e delle deliberazioni adottate dalla commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I) *Comunicazioni delle decisioni della commissione al sindaco ed al prefetto*

Le decisioni della commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno che

precede le elezioni, e per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 4, legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

La comunicazione potrà essere fatta seguendo lo schema di cui all'allegato n. 13).

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione (artt. 19 e 22 del D.P.Reg. n. 3/1960).

L) Comunicazione al sindaco dell'elenco dei delegati

È da tenere presente, infine, che la commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente le elezioni, dovrà comunicare al sindaco l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, perchè il detto elenco venga trasmesso, unitamente al materiale occorrente per la votazione, al presidente di ogni sezione elettorale e al presidente dell'ufficio centrale.

Qualora qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO III

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19 - Carattere facoltativo della designazione.

Si è già precisato che i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale della circoscrizione e che la firma dei delegati deve essere debitamente autenticata. Per le autenticazioni delle firme si veda il paragrafo 8.

Le designazioni dei rappresentanti di lista non sono obbligatorie, in quanto esse avvengono nell'interesse della lista rappresentata. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 20 - Modalità per la designazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista vanno fatte con apposita dichiarazione scritta ed autenticata dai soggetti abilitati e nei modi di rito (vedi paragrafo 8).

Le designazioni possono essere fatte in un unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione demandata.

Poiché tali designazioni devono essere successivamente consegnate dal segretario ai presidenti delle sezioni, o al presidente dell'ufficio centrale, è chiaro che esse vanno redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Al momento della designazione dei rappresentanti di lista, va verificata la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990⁽¹⁶⁾ e s.m.i.

(16) - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive:
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere completata secondo lo schema di cui all'allegato n. 14.

Attesa la contemporaneità di più elezioni, è consentito che le stesse persone siano designate quali rappresentanti della lista per tutte le elezioni che hanno luogo. In tal caso la designazione potrà essere fatta con un'unica dichiarazione redatta in tante copie quanti sono gli uffici competenti a riceverla.

§ 21 - Organo al quale vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista.

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione stessa (art. 23, comma secondo, del T.U. D.P.Reg. n. 3/1960).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale della circoscrizione potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio medesimo.

2021, n. 108: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

N.B. Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74, qualora nelle stesse giornate vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato. Ciò incide anche sul termine entro il quale effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista. Di conseguenza è opportuno verificare, di volta in volta, le scadenze nel calendario delle operazioni elettorali predisposto dall'Assessorato.

§ 22 - Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legislazione regionale non contiene alcun cenno circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista ma si ritiene che essi debbano essere elettori del comune, stante quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/90: *Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.* Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni normative regionali, nulla vieta ai Presidenti di seggio, facendone ovviamente menzione nei verbali, di consentire al candidato di svolgere le funzioni di rappresentante di lista.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Stante la contemporaneità di più elezioni è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni. Pertanto, per evitare eccessivi affollamenti nei seggi, è opportuno che i delegati di lista prendano opportuni accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono contemporaneamente.

§ 22 bis - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di esistere a tutte le operazioni elettorali sedendo in prossimità del tavolo del seggio;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (*Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPITOLO IV
COMPITI DEL SINDACO E DELLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

§ 23 - Adempimenti di competenza del sindaco.

A norma degli artt 19 e 22 del T. U. reg. n. 3/1960, il sindaco deve provvedere, per ciascuna circoscrizione, alla preparazione del manifesto recante le liste di candidati da affiggere, entro il 15° giorno precedente l'elezione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le liste approvate dalla commissione elettorale devono essere riportate nel manifesto, corredate dal rispettivo contrassegno.

Il manifesto (allegato n. 15) dovrà essere stampato in numero di copie sufficiente per un'adeguata diffusione.

§ 24 - Vigilanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, vigilerà perché i comuni provvedano tempestivamente all'approntamento del manifesto per ciascuna circoscrizione.

Il prefetto, quando non abbia avuto dai sindaci formale assicurazione dell'avvenuta preparazione del manifesto, ovvero ciò nonostante abbia serio motivo di ritenere che il manifesto non sia stato pubblicato, dovrà inviare immediatamente appositi commissari nei comuni, per provvedere, d'ufficio, all'adempimento di che trattasi a spese degli inadempienti.

ALLEGATI

MODULISTICA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO n.1

Modello di dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Presidente e di lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale (1)

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE

I Sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali dellaCircoscrizione del comune dinel numero di.....risultanti dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero.....atti separati, nonché da numero.....dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 17 del T.U. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, dichiarano di presentare per l'elezione del consiglio circoscrizionale dellacircoscrizione del comune di, che avrà luogo in data.....candidato alla carica di presidente il Sig..... nato a il..... Per le predette elezioni i sottoscrittori elettori dellacircoscrizione dichiarano, altresì, di presentare una lista recante il contrassegno.....composta da n.....candidati alla carica di consigliere di circoscrizione nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
(l.r. n. 6 del 5 aprile 2011, art. 9, e l.r. 26/06/2015 n. 11 art. 5)

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Delegano il Sig. _____ nato a _____
il _____ e domiciliato a _____
ed il Sig. _____ nato a _____
il _____ e domiciliato a _____

i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono altresì le dichiarazioni di cui all'art. 4bis, comma 2 e 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificata dalla legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011.

Dichiarano, inoltre, di non avere sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente uniscono:

- a) numero _____ certificati, dei quali numero _____ collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente, firmata e autenticata;
- c) numero _____ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere circoscrizionale, firmate e autenticate;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di Presidente di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....
.....
.....

e) numero _____ certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente ed i candidati alla carica di consigliere circoscrizionale sono elettori in un Comune della Repubblica;

- f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Presidente;
- g) numero _____ dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come sostituito dall'art.1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale, i sottoscrittori eleggono domicilio presso il Sig. _____ dimorante in _____.

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLA FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me

(indicare il numero in cifre ed in lettere)

identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.

Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notari, in particolare:

- il simbolo della lista deve precisare sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;

L'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

- (1) Il presente modello composto da due facciate dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro.
- (2) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

n.1bis
 Modello di atto separato di
 dichiarazione di
 presentazione di candidato
 alla carica di Presidente e di
 lista di candidati alla carica di
 consigliere circoscrizionale (1)

**ATTO SEPARATO
 DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
 E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE**

ELENCO n..... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno.....
 per l'elezione del Presidente e del consiglio circoscrizionale della.....circoscrizione del Comune di.....
 e di n..... candidati, che si svolgerà in data.....

La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla candidatura alla carica di Presidente del Sig. _____ nato a _____ il _____.

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
(l.r. n. 6 del 5 aprile 2011, art. 9, e l.r. 26/06/2015 n. 11 art. 5)

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Delegano il Sig. _____ nato a _____

il _____ e domiciliato a _____

ed il Sig. _____ nato a _____

il _____ e domiciliato a _____

i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale. I sindacati delegati rendono altresì le dichiarazioni di cui all'art. 4bis, comma 2 e 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificata dalla legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011.

Dichiarano, inoltre, di non avere sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. _____ dimorante in _____.

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLA FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me

(*indicare il numero in cifre ed in lettere*)

identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione(2)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.

Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;

L'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

(1) Il presente modello composto da due facciate dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro.

(2) L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a Presidente del Consiglio
Circoscrizionale

Il/la sottoscritto/a C.F.
nato/a a il residente a
in via..... n. ... nella qualità di candidato alla carica di Presidente della
circoscrizione del Comune di
....., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA

- che la presente candidatura è collegata con le seguenti liste di candidati al consiglio
circoscrizionale recanti il contrassegno.....

- 1).....
- ..
- 2).....
- ...
- 3).....

- Di accettare la candidatura a presidente della
circoscrizione.....del comune di
≡ ai sensi della legge regionale 15/09/1997 n. 35, art. 4 bis-comma3, di non essere candidato,
per la stessa carica di Presidente, presso altra circoscrizione.
≡ Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto
1992, n.7, come sostituito dall'art. 1, l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n.7).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni;
..... addì

Firma del dichiarante

.....
(per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in
mia presenza, da me identificato
....., addì

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)



(1) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 3

Modello di dichiarazione di collegamento della lista dei candidati a consigliere circoscrizionale ed alla candidatura di Presidente .

I sottoscritti

.....
nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere circoscrizionale, recante il contrassegno:

.....
per la elezione del consiglio circoscrizionale di

indetta per il giorno, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla candidatura a Presidente della circoscrizione

..... del Comune di

del Sig.


....., addì.....

.....

.....

.....

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione(1)



(1) Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 4

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

Comune di _____

L'anno....., addi..... del mese di innanzi a me nell'Ufficio Comunale di ed alla presenza dei Signori: è comparso il Sig. (1) il quale ha dichiarato di non sapere, ovvero non potere sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960. n. 3 come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/1993, alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati, recante il contrassegno..... per la elezione del consiglio circoscrizionale di del comune di indetta per il


Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nella lista elettorale della sezione n. della circoscrizione di del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig.
(nome, cognome, luogo e data di nascita)

In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della lista dei candidati.

(Firme dei testimoni)

- 1.
- 2.



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.
(2) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto (1)
nella qualità di (2) dichiara di presentare per la elezione del consiglio circoscrizionale di del comune di (.....) che avrà luogo in data una lista, collegata alla candidatura alla carica di presidente di circoscrizione del Sig. e che detta lista ha il seguente contrassegno

e composta da (3) candidati nelle persone e nell'ordine seguente:
1.(1)
2.
Nomina delegati il Sig. domiciliato in
ed il Sig. domiciliato in

i quali assistono, su convocazione della CECI alle operazioni di sorteggio, hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.

A corredo della presente si unisce:

-mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del partito o del gruppo politico ed autenticato dal notaio (4);

-dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno (5);

-numero dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;

-numero dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;

-numero certificati dei quali n. collettivi attestanti che i candidati sono elettori in un Comune della Repubblica;

- la dichiarazione del candidato alla carica di Presidente di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni

- la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Presidente;

-numero esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale il sottoscritto elegge domicilio presso il Sig. domiciliato in

....., addì

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, dal Sig. nato a (.....), il domiciliato in della cui identità sono certo.

....., addì

timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (6)

(1) Indicare cognome, nome, luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta.

(3) Il numero dei candidati non può essere superiore a quello dei consiglieri da eleggere né inferiore a 2/3.

(4) Il documento è da allegare solo se ricorra il caso.

(5) Cancellare se l'ipotesi non ricorre.

(6) L'Art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere di circoscrizione

Il sottoscritto (1).....
dichiara di accettare la candidatura nella lista avente il contrassegno
per la elezione di n. consiglieri della circoscrizione di
del comune di indetta per il

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:

- di non avere accettato la candidatura per altre liste della circoscrizione;
- di essersi candidato anche nella circoscrizione didel comune di.....(2);
- di non essere consigliere di altra circoscrizione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni;

Unitamente alla presente, acclude l'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n.7, come sostituito dall'art. 1, l.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n. 9).

....., addì

Firma del candidato

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal Sig. nato a.....(.....), il.....e domiciliato in

nella qualità di della cui identità sono certo.

....., addì



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione della firma del candidato (3)

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) Depennare se l'ipotesi non ricorra.

(3) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione del candidato a presidente resa davanti a pubblico ufficiale. Art. 7, comma 8, della l.r. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/97.

In data....., davanti a me: (1)
è comparso il Sig.....

nato a, il e residente in,

via, n. della cui identità personale sono certo per

Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura per l'elezione del presidente della circoscrizione di che avrà luogo in data

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

....., addì

(Firma del comparente)

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

....., addì

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato pro-posto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.º 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 8

Modello di certificato collettivo attestante

la iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

COMUNE DI
ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Il sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i signori:

1.(1).....

2.
.....

3.
.....

4.
.....

candidati della lista avente il contrassegno.....

sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO
.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali della sezione (M) o (F) del comune ricadente nella circoscrizione; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 9

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, resa davanti a pubblico ufficiale. (Art. 7, comma 8, della L.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 35/97)

In data, davanti a me: (1)

è comparso il sig.

nato a....., ile residente in

via n. della cui identità personale sono certo

per.....

Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l'elezione del consiglio circoscrizionale del Comune di che avrà luogo in data, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)

.....

.....

.....

.....


.....

..... addi

Firma del comparente

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso candidatura alle elezioni amministrative.

..... addi



.....

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.

(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 10

Modello di certificato collettivo attestante la iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali

COMUNE DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Il sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sotto specificati signori presentatori della lista avente il contrassegno.....

1.(1)

2.

3.

sono elettori della circoscrizione.

Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

....., addì



IL SINDACO

.....

(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali della sezione (M) o (F) del comune ricadente nella circoscrizione; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 11
MOD. n. 9 Q

Modello di ricevuta di presentazione di lista di
candidati da rilasciarsi da parte del Segretario
Comunale o da chi lo sostituisce legalmente

COMUNE DI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI
.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.

una lista di n.....candidati, recante il contrassegno..... per
l'elezione del consiglio della circoscrizione didi questo comune, e che la stessa è
collegata al candidato presidente Sig.....,l'elezione avrà luogo in data.....

La lista è presentata con apposita dichiarazione, sottoscritta da n. elettori in n.atti
autenticati da un notaio ovvero da (1)

Allegati alla lista sono stati presentati:

- numero.....dichiarazioni di accettazione di candidature, firmate e autenticate;
- numero.....dichiarazioni di candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992,
come sostituito dell'art. 1 l.r. n. 35/1997, firmate ed autenticate;
- numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti che i candidati sono
elettori di un comune della Repubblica;
- numero..... certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la condizione di
elettori della circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;-
- la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti
della lista presso ogni seggio (2) e di compiere gli altri atti previsti dalla legge;
- numero.....esemplari del contrassegno di lista (3) e relativa autorizzazione;

Alla lista è attribuito, provvisoriamente il n.

....., addì



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Specificare l'autorità che ha effettuato l'autenticazione.
(2) Se presentata con atto separato.
(3) Depernare le parole successive nel caso in cui si tratti di contrassegno per il quale non è richiesta alcuna autorizzazione.

ALLEGATO N. 12

Mod. n. 9 Q bis

Modello di ricevuta di presentazione di lista
di candidatura senza obbligo di
sottoscrizioni

COMUNE DI.....

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI.....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore
dal Sig.
la dichiarazione di presentazione di una lista di n. candidati per la elezione del consiglio
della circoscrizione di di questo comune recante il contrassegno
..... identico a quello presentato per la lista candidati
all'elezione del consiglio comunale (1) che si svolgerà compiutamente in data
..... La stessa lista è collegata al candidato presidente
Sig.

La lista è presentata con apposita dichiarazione, autenticata da un notaio ovvero da (2)

Allegati alla lista sono stati presentati:

- un mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista, rilasciato dal presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico ed autenticato da un notaio (1);
- numero dichiarazioni di accettazione di candidature, firmate e autenticate;
- numero dichiarazioni di candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/ 1992, come sostituito dell'art. 1 l.r. n. 35/1997, firmate ed autenticate;
- numero. certificati attestanti che i candidati sono elettori di un comune della Repubblica;
- numero. esemplari del contrassegno di lista;
- la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio (3).

dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno;

....., addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alla lista è attribuito, provvisoriamente il n.

1) Qualora si verifichi l'ipotesi.

(2) Specificare l'autorità che ha effettuato l'autenticazione.

(3) Se presentata con atto separato.

ALLEGATO N. 13

MOD. n. 11 Q

Modello di comunicazione al Sindaco
delle candidature ammesse.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI

..... addì

AL SIG SINDACO DEL COMUNE

di

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per l'elezione del consiglio circoscrizionale di codesto comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le sotto elencate liste, con il numero accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm. 10 di diametro):

Lista avente il contrassegno ed il n., collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Lista avente il contrassegno ed il n., collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

3.

.....
Lista avente il contrassegno ed il n.,
collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Lista avente il contrassegno ed il n.,
collegata al candidato presidente Sig.....

Candidati:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.



IL PRESIDENTE

della Commissione elettorale circondariale

ALLEGATO N.14
MOD.n.12 Q

Modello di ricevuta di designazione dei
rappresentanti effettivi e supplenti di lista
presso la sezione o presso l'Ufficio centrale

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

L'anno, il giorno del mese
di, alle ore, è stata presentata a questa segreteria
la dichiarazione scritta, debitamente autenticata a norma dell'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 a firma
dei sigg.

quali delegati della lista dei candidati alle elezioni del consiglio della circoscrizione
di questo comune, contraddistinta con il n. e recante il contrassegno
con la quale si designano rispettivamente quali rappresentanti effettivo e supplente della predetta lista, presso
la sezione n. (oppure l'ufficio centrale), i signori:

1.

nato a il

e domiciliato a in via n.

2.

nato a il

e domiciliato a in via n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....



ALLEGATO N. 15






MOD. n. 15 Q

Modello di manifesto delle liste dei candidati

COMUNE DI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI

Liste dei candidati per la elezione di n. consiglieri circoscrizionali che avrà luogo

Candidato a Presidente di Circoscrizione 1).....	Candidato a Presidente di Circoscrizione 2).....	Candidato a Presidente di Circoscrizione 3).....		
Lista Collegata	Liste Collegate		Liste Collegate	
Lista N. 1	Lista N. 2	Lista N. 3	Lista N. 4	Lista N.5
				
(1)				
.....				
.....				
.....				
.....				

..... addì ⁽²⁾

(1) Precisare il cognome, il nome, e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi il cognome del marito

(2) L'affissione del manifesto deve effettuarsi entro il 15° giorno precedente l'elezione

ALLEGATO N. 16

Modello di dichiarazione attestante che la presente lista viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con identico contrassegno;

Il sottoscritto, nato a il e domiciliato in nella qualità di delegato della lista di candidati al consiglio comunale del Comune di e avente il seguente contrassegno:

.....
.....
.....

e di delegato della lista di candidati alla carica di consigliere di circoscrizione per l'elezione del Consiglio Circostrzionale e del Presidente della circoscrizione.....del comune di..... avente lo stesso contrassegno

DICHIARA

che la lista di candidati alla carica di consigliere di circoscrizione per l'elezione del Consiglio Circostrzionale e del Presidente della circoscrizione che avrà luogo in data, viene presentata insieme alla lista per l'elezione alla carica di consigliere comunale del Consiglio Comunale di e con identico contrassegno e che pertanto, a norma del comma 3 dell'articolo 4 ter della l.r. 35/97, non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione della presentazione della lista e della collegata candidatura a presidente (raccolta firme).

Palermo , addì


.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza dal Sig.....,nato a il domiciliato in....., in qualità di della cui identità sono certo.

....., addì

.....
Firma e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



PARTE TERZA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Approvazione del testo definitivo del codice penale.

(Omissis)

Art. 416 bis⁽¹⁾

Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali⁽²⁾.

Art. 416 ter⁽³⁾

Scambio elettorale politico-mafioso

1. La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

(1) Introdotto con l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Così modificato con l'art. 11bis della legge 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Introdotto con l'art. 11ter della legge 7 agosto 1992, n. 356

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ⁽¹⁾.
Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana ^{(2) (3)}.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Norme generali.

Art. 1 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art 1; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

Art. 2 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

CAPO II

Elettorato attivo.

Art. 3 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

CAPO III

Eleggibilità.

Art. 4 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3.

Art. 5 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5.

Art. 6 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art.15.

Art. 7 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

(2) Il presente testo unico trae forza dalla delega di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 25 luglio 1960, n. 28 "Modifiche ed aggiunte al testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 7 aprile 1960 n. 1" ed è sostitutivo del testo unico a suo tempo approvato con D.P.Reg. 7 aprile 1960, n. 1: "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana". La Corte Costituzionale ha attribuito al presente Testo unico "**carattere meramente compilatorio e non normativo**" (sent. n. 45/1967). Più specificatamente, il presente decreto, contiene talune disposizioni di provvedimenti normativi statali e disposizioni coordinate di cui alle seguenti leggi:

- legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana";

- legge regionale 9 marzo 1959, n. 3 "Aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, concernente "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana";

- legge regionale 25 luglio 1960, n. 28;

ed inoltre, stante le rilevanti innovazioni in materia di elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, anche delle leggi regionali 26 agosto 1992, n. 7, 1 settembre 1993, n. 26, 15 settembre 1997, n. 35 (Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 17 della stessa), 16 dicembre 2000, n. 25, 16 dicembre 2008, n. 22, 5 aprile 2011, n. 6, 12 gennaio 2012, n. 7, 10 aprile 2013, n. 8, 26 giugno 2015, n. 11, 10 luglio 2015, n. 12 e 11 agosto 2016, n. 17, 3 aprile 2019, n. 3, 17 febbraio 2021, n. 5.

Il decreto che si annota è sostitutivo, anche, delle disposizioni del titolo III del testo unico approvato con D.P.Reg. 9 giugno 1954, n. 9 relativo alla legislazione in materia comunale e provinciale, oggi superato dall'O.R.E.L.

(3) Omissis.

CAPO IV

Procedimento elettorale preparatorio.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 8

Art. 9 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6.

Art. 10 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17.

Art. 11 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 12 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18.

Art. 13 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 14 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 15

Art. 16 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19.

Sez. II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

Art. 17 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

Art. 18 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.

Art. 19 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23.

Sez. III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 20 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

Art. 21 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27.

Art. 22 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28.

Art. 23 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 24 - L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3.

CAPO V

Votazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

- Art. 25** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 26** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 27** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 28** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 29** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 30** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 31** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 329; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6.
- Art. 32** - T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 42; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33.
- Art. 33** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 34** - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-bis sub art. 6.
- Art. 35** - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-ter sub art. 6.
- Art. 36** - T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 45; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 37** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana.

Art. 38

CAPO VI

Scrutinio e proclamazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

- Art. 40** - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40.
- Art. 41** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 42**

Sez. II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

- Art. 43** - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
- Art. 44** - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quater sub art. 6.

Art. 45 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43.

Art. 46 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 47 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quinquies sub art. 6.

Sez. III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 48 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 49 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-sexies sub art. 6.

Art. 50 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 51 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 52 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 43-septies sub art. 6.

Art. 53 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51.

Art. 54 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

CAPO VII

Convalida e surrogazioni.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 55 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1 e 52; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1.

Art. 56 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53.

Sez. II

Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

Art. 57 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57.

Sez. III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni.

Art. 58 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 59 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60.

CAPO VIII

Ricorsi.

Art. 60-62

CAPO IX

Disposizioni penali.

Art. 63 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 64 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 65 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 66 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 67 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 68 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 69 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 70 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 71 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 72 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 73 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 74 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 75 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 76 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 77 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 78 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 79 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, vistato dall'Assessore proponente, in sostituzione di quello già approvato con d.p. 7 aprile 1960, n. 1.

Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.

CAPO I

Norme generali.

Art. 1 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

(6)

(7).

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Art. 2

(8) (9) (10)

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO II

Elettorato attivo.

Art. 3

Sono elettori i cittadini ⁽¹¹⁾ iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della l. 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche ⁽¹²⁾.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

(4) Vedansi gli artt. 21 e 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(5) Per la disciplina dell'elezione diretta del sindaco, vedasi il capo I della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i. e la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i..

(6) I commi 1, 3, 4 e 5 debbono intendersi superati, considerato che la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., il quale dispone che "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco".

(7) I commi che fanno riferimento alle Commissioni provinciali di controllo, fra l'altro, sono divenuti inapplicabili perché tali organismi non sono più vigenti.

(8) Il comma 1 deve intendersi superato in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e s.m.i., che disciplinano l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(9) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

(10) Per la composizione dei consigli comunali, vedasi l'art. 43 D. L.vo Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante la disciplina dell'ordinamento regionale degli enti locali, con le modifiche introdotte dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. Per la durata in carica dei consigli comunali, vedasi l'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(11) La parola "italiani" inserita nel previgente art. 3, è stata soppressa dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(12) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 "1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune". Per la disciplina relativa alla tenuta delle liste elettorali, vedasi, ora, il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e le successive modifiche".

CAPO III

Eleggibilità ⁽¹³⁾.

Art. 4 ⁽¹⁴⁾

1. Sono eleggibili a consigliere comunale gli iscritti delle liste elettorali di qualsiasi comune.

Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'*articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197* ⁽¹⁵⁾.

Art. 5

... ⁽¹⁶⁾

Art. 6

... ⁽¹⁷⁾

Art. 7

... ⁽¹⁸⁾

CAPO IV

Procedimento elettorale preparatorio.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 8 ⁽¹⁹⁾ ^(19bis)

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

(13) Per i requisiti di eleggibilità a sindaco, vedansi gli *artt. da 3 a 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 26, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(16) I numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenze 20 gennaio 1977, n. 45, 24 maggio 1985, n. 165, 3 dicembre 1987, n. 432 e 22 dicembre 1989, n. 571. L'intero articolo è stato abrogato dall'*art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(17) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(18) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(19) Articolo sostituito con *art. 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74*.

(19bis) Omissis

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.⁽²⁰⁾

Art. 9

(20bis)

Art. 10

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vice-pretori, gli avvocati,^(20ter) i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, nonché dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quello dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

(20) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5

(20bis) Articolo omesso, in quanto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha introdotto la tessera personale elettorale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale, con la relativa disciplina.

(20ter) La parola "procuratori" deve ritenersi soppressa a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha soppresso il relativo albo.

Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'*art. 26, comma secondo, della L.R. 20 marzo 1951, n. 29*. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado ⁽²¹⁾.

Art. 11 ^{(22) (23)}

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale ^(21bis).

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti.

- a) di essere elettore del comune.
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

Nei comuni articolati in circoscrizioni l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri

(21) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(21bis) Oggi Ufficiale Elettorale ai sensi dell'*art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340*.

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18*.

(23) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'*art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*.

assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni.

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 12 ⁽²⁴⁾

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato, della Regione o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Art. 13 ⁽²⁵⁾

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo ^(25bis).

(24) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'*art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*.

(25) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'*art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*.

(25bis) Quest'ultimo comma riproduce l'ultimo comma dell'art. 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 14

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15

... ⁽²⁶⁾.

Art. 16

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27; ^(26bis)
- 3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25; ^(26ter)
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 11;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla prefettura con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne, "o le cassette o scatole" occorrenti per la votazione ⁽²⁷⁾;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a e b, vistate dall'Assessore per gli enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. ^(27bis)

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli enti locali.

(26) Articolo abrogato dall'art. 6 legge regionale 4 giugno 1970, n. 9. La materia concernente il trattamento economico spettante ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, è adesso disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(26bis) Per i cittadini dell'Unione europea, va trasmessa anche la lista aggiunta degli elettori prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

(26ter) Il manifesto riguarda, contestualmente, le candidature di sindaco e consigliere comunale.

(27) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(27bis) Cfr. l'art. 12 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, che demanda all'Assessore regionale EE.LL. (oggi Autonomie Locali) la redazione di nuove schede di votazione.

Sez. II
**La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione
sino a quindicimila abitanti** ^(27ter) ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾.

Art. 17

(30)

(31)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali ⁽³²⁾.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune ⁽³³⁾.

Con la lista debesì anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

(27ter) L'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, estendendo il sistema maggioritario per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha soppresso gli artt. 2bis e 2ter della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, eliminando la fascia demografica intermedia tra 10.000 e 15.000, per quanto attiene il sistema elettorale.
(28) L'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, che aveva apportato sostanziali modifiche al presente Testo Unico, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(29) Per la nuova disciplina della materia della candidatura a sindaco, per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, vedasi anche l'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, all'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il sistema maggioritario prima previsto per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, è ora esteso ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

(30) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(31) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(32) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(33) Comma così sostituito dall'art. 16 legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

2)⁽³⁴⁾

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore di ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici. ⁽³⁵⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

Art. 18

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'*articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di

(34) Numero sostituito dall'*art. 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, successivamente abrogato dall'*art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Per la dichiarazione di cui al comma primo dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., vedasi successivo art. 18, comma 1, lett. b).

(35) Comma così modificato dall'*art. 5 della legge regionale 8 ottobre 1964 n. 21 dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17* e dall'*art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29*. Il nuovo sistema elettorale previsto dalla *legge regionale 15 settembre 1997, n.35 disciplina la contestuale presentazione delle collegate candidature a sindaco*.

accettazione di coalizione di cui all'*articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7* ⁽³⁶⁾.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'*articolo 1-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*articolo 1-bis della legge regionale n. 35/1997*. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista ⁽³⁷⁾.

(36) Lettera così sostituita dall'*art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*. La dichiarazione di cui all'*art. 17, comma 9, n.2*, del testo Unico di cui al D.Lgs. Pres. Reg. n. 3/1960, viene meno, in quanto il punto n. 2 è stato abrogato dall'*art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. La dichiarazione prevista dall'*art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, risulta essere, adesso, quella prevista dal comma 8 del novellato *art. 7 della richiamata legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, come introdotto dall'*art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Vedasi, altresì, quanto prescritto dal comma 5 dell'*art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*. Inoltre, considerato che l'*art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, è stato abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, per le dichiarazioni dallo stesso allora previste, si rinvia a quanto disposto dall'*art. 3, commi 2 e 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, e dall'*art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*. Per la documentazione relativa all'elezione del sindaco, si veda quanto disposto dal comma 5, dell'*art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*. L'*articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55*, è stato abrogato dall'*art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012*. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'*art. 58* è stato abrogato dall'*art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012*. A norma dell'*art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'*art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale⁽³⁸⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

⁽³⁹⁾.

Art. 19

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3^(39bis), e per la affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione^(39ter).

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede.⁽⁴⁰⁾

(38) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32.

(39) Comma non riportato, in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma, stante che escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale. Oggi il ricorso avverso le decisioni della commissione va presentato in primo grado al T.A.R.. Inoltre, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità del comma di che trattasi, l'esclusione delle liste dalla competizione elettorale è immediatamente impugnabile. Trova applicazione l'art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1,2,3,4,5 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(39bis) Il manifesto, alla luce di quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, deve riguardare contestualmente le candidature di sindaco e consigliere comunale.

(39ter) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha approvato il Codice del processo amministrativo, le operazioni di affissione saranno rinviate all'ottavo giorno antecedente le votazioni, per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del Codice medesimo.

(40) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste ^(40bis) si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

Sez. III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ⁽⁴¹⁾.

Art. 20

(42)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore(42bis). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50(42ter).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17 ⁽⁴³⁾.

(40bis) Tenuto conto di quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dopo la parola "liste" devono ritenersi inserite le parole "e collegate candidature a sindaco".

(41) L'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, estendendo il sistema maggioritario per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha soppresso gli artt. 2bis e 2ter della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, eliminando la fascia demografica intermedia tra 10.000 e 15.000, per quanto attiene il sistema elettorale. L'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, che aveva apportato sostanziali modifiche al presente Testo Unico, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per la nuova disciplina della materia della candidatura a sindaco, per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, vedasi anche l'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(42) I commi 1 e 2, sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(42bis) Per le autentiche, vedasi la disposizione generale di cui all'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(42ter) Comma da ritenersi così sostituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(43) Comma già sostituito dall'art. 16 legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e così definitivamente sostituito dall'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Art. 21

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Art. 22

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni^(43bis).

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede.^(43ter)

Art. 23

La commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 24

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune^(43quater).

(43bis) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha approvato il Codice del processo amministrativo, le operazioni di affissione saranno rinviate all'ottavo giorno antecedente le votazioni, per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del Codice medesimo.

(43ter) L'ultimo periodo di questo secondo comma, deve ritenersi soppresso, per effetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(43quater) I commi 2, 3, 4 e 5, sono da ritenersi superati in quanto in contrasto con la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. La materia è ora disciplinata dall'art. 14 della stessa legge.

CAPO V

Votazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 25

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 26

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9 ^(43quinquies).

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 27

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

^(43quinquies) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune.

Art. 28

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune^(43sexies), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale^(43septies).

Art. 29⁽⁴⁴⁾

1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o riconosciuto, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito. Ove la menomazione impeditrice non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico che viene allegato al verbale.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale^(44bis) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio.

⁽⁴⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 30 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

^(44bis) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della *legge 15 gennaio 1991, n. 15*, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare apposite sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma.

Art. 30

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori ai locali, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che

abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31

Alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario ⁽⁴⁵⁾.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori ^(45bis); le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

(45) Comma così modificato dapprima dall'art. 31, L.R. 1° settembre 1993, n. 26 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, a mente del quale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.

(45bis) Nel nuovo modello di scheda, l'autentica è effettuata da un solo scrutatore.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna nella lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 37.

Art. 32

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale^(45ter) e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna "o cassetta"⁽⁴⁶⁾, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 33

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente

(45ter) In seguito all'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente, operata dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in sede di ammissione degli elettori alla votazione:

Il Presidente di seggio procede, innanzitutto, all'identificazione dell'elettore con le modalità previste dalla legge e dalle istruzioni. Tali modalità non hanno subito alcuna modificazione con l'introduzione della tessera elettorale personale permanente.;

Successivamente, il Presidente verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale personale permanente esibita, accertando che tale tessera, all'interno di uno degli spazi previsti per la certificazione del voto, non riporti, già, il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento;

Uno scrutatore accerta immediatamente il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari etc. etc.);

Un secondo scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli spazi appositi, il timbro della sezione e la data;

Contemporaneamente, si deve riportare sul registro, il numero della tessera elettorale, scrivendovi il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, avendo cura, nel medesimo registro, di prendere nota anche del numero di elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno votato ovvero hanno partecipato, per qualsiasi motivo, soltanto ad altre consultazioni/votazioni contestuali;

Esauriti tali adempimenti, il Presidente consegna all'elettore una matita copiativa e la scheda spiegata;

Espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al Presidente, che provvede ad inserirla nell'urna;

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;

Infine si restituiscono all'elettore, il documento di identificazione e la tessera elettorale.

(46) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34⁽⁴⁷⁾

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lett. a.

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

(47) Articolo sostituito dall'articolo unico del D.P.Reg. 15 aprile 1970, n. 1, il quale ha operato il coordinamento dell'articolo medesimo con la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Vedasi, anche, l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale^(47bis), anche dell'attestazione di cui alla lett. b del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale .

Art. 35⁽⁴⁸⁾

Le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

La votazione deve proseguire fino alle ore 23,00.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

(47bis) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

(48) L'art. 2 "Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale" della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, dispone che "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto".

La normativa statale in riferimento è data dal comma 399, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23."

Conseguentemente, il presente articolo è da ritenere implicitamente non più interamente applicabile nella sua originaria stesura, stante il nuovo quadro normativo che disciplina la durata delle operazioni di votazione, testé richiamato, per cui le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica e dovranno avere inizio alle ore 7:00 della domenica e proseguire fino alle ore 23:00 della medesima giornata. Tuttavia se a tale ora sono ancora presenti elettori nella sala, il Presidente ne fa prendere nota al Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati. Dopo che tali elettori hanno votato, il Presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la cassetta contenente le schede autenticate, richiude in un plico tutto il carteggio, gli atti e documenti riguardanti l'espressione del voto, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per la votazione e cura che sui sigilli dell'urna, della cassetta e sul plico vengano apposte, oltre la propria firma, anche quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi elettore che ne faccia richiesta. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del Presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude l'urna e la cassetta, produce la nullità delle operazioni elettorali.

- 1) dopo che tali elettori hanno votato provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti il carteggio, gli atti e documenti riguardanti l'espressione del voto, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per la votazione;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. ⁽⁴⁹⁾;
- 4) ⁽⁵⁰⁾

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del Presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

⁽⁵¹⁾

⁽⁵²⁾

⁽⁵³⁾

Art. 36

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui all'art. 34^(53bis).

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente

⁽⁴⁹⁾ Omissis

⁽⁵⁰⁾ Omissis

⁽⁵¹⁾ Omissis

⁽⁵²⁾ Omissis

⁽⁵³⁾ Omissis

^(53bis) A seguito dell'introduzione della tessera elettorale personale permanente, ad opera del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ed alla contestuale e conseguente abolizione del certificato elettorale, per l'accertamento del numero dei votanti, occorre tenere conto del registro sul quale vanno annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta^(53quater) (54);

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario^(53quater).

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati; delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 37

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

(53quater) Per effetto del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

(54) L'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ha soppresso le parole: "a pena di nullità della votazione".

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁵⁾.

Art. 38 ⁽⁵⁶⁾

1

2 ⁽⁵⁷⁾

3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ⁽⁵⁸⁾.

4. ⁽⁵⁹⁾.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge ⁽⁶⁰⁾.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

(55) Sezione così sostituita, alle originarie sezioni II e III, dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(56) Articolo così sostituito, agli originari artt. 38 e 39, dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(57) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si veda l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si vedano gli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(58) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(59) Comma soppresso dall'art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(60) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge^(60bis).

Art. 39^(60ter)

CAPO VI

Scrutinio e proclamazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 40⁽⁶¹⁾

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune^(61bis).

La elezione è nulla:

- 1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;
- 2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;
- 3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante^(61ter).

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi, però, tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

(60bis) Considerato che la *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* ha introdotto la scheda unica di votazione, per il sindaco ed il consiglio comunale, per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si veda l'art. 2 della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si vedano gli artt. 3 e 4 della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(60ter) Articolo sostituito ed unificato con il precedente articolo 38 dall'art. 29 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(61) Vedasi l'art. 5, comma 12, della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(61bis) Con la riforma introdotta dalla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in tale ipotesi risultano eletti sia il candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata*.

(61ter) Tale fattispecie non è più configurabile, per effetto dell'intervenuta riforma elettorale operata ed introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17. Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nei comuni fino a 15.000 abitanti, ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Art. 41

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti⁽⁶²⁾.

Art. 42

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza ^(62bis).

Sez. II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti ⁽⁶³⁾.

Art. 43

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti ⁽⁶⁴⁾.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna o cassetta le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, à termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

(62) Per la proclamazione del risultato dell'elezione per il sindaco, vedasi il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il quale dispone che "Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto", comma che è da intendere sostitutivo del presente articolo.

(62bis) Per effetto del D.L. vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le Preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

(63) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(64) Per le modalità di scrutinio nell'ipotesi di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali, vedasi la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 44

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45 ⁽⁶⁵⁾

Art. 46

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

(65) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono disciplinate dall'art. 2 della medesima norma.

Art. 47^(65bis)

Il presidente dell'ufficio della I sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale à termini dell'art. 55.

Il segretario della I sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Sez. III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ⁽⁶⁶⁾.

Art. 48

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti^(66bis).

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista^(66bis) nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

(65bis) Le operazioni elettorali indicate nell'articolo, devono tenere conto delle innovazioni introdotte dalla legge regionale 15 settembre 1997, n.35, con richiamo, quindi, in tema di precedenza della proclamazione del sindaco neo eletto, rispetto a quella dei consiglieri comunali. Si richiamano, altresì, in tal senso, l'art. 8 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, nonché l'art. 2 della *legge regionale 15 settembre 1997, n.35*.

(66) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, come modificato dall'art. 44 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26* e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della *legge regionale 15 settembre 1997, n.35*, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(66bis) Per le modalità di scrutinio nell'ipotesi di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali, vedasi la *legge regionale 4 maggio 1979, n. 74*.

(67) A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., tale operazione deve intendersi svolta dopo la lettura del cognome del candidato a sindaco.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 37.

Art. 49

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richieste dall'art. 31;
- 2) presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 50

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Art. 51

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

...⁽⁶⁸⁾.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

(68) Comma abrogato dall'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9. La materia risulta adesso disciplinata, dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 52 ⁽⁶⁹⁾

Art. 53 ^(69bis)

Art. 54

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio..

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

CAPO VII

Convalida e surrogazioni.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 55

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art. 4^(69ter) e dichiarare la ineleggibilità di essi quando

(69) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono adesso disciplinate dall'art. 4 della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(69bis) Articolo da ritenere superato per la successiva disciplina della materia introdotta con l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Rimangono salve le operazioni di convalida disciplinate dal successivo art. 55 e dall'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(69ter) L'art. 4 richiamato è stato sostituito, nel nuovo testo riportato, dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ed integrato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Gli artt. 5, 6 e 7, altresì richiamati nella originaria stesura del presente comma, non sono riportati in quanto abrogati con l'art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alla sez. III del presente capo ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷¹⁾

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria ⁽⁷²⁾.

Art. 56 ⁽⁷³⁾

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ⁽⁷⁴⁾.

Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.

Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione delle ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata.

(70) Il riferimento alla Sezione III del presente Capo, deve intendersi superato, in quanto deve farsi riferimento agli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(71) Comma omissivo in quanto da ritenersi superato, stante che le Commissioni provinciali di controllo sono state abrogate, mentre i CO.RE.CO., che le hanno sostituite non sono più funzionanti. Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e, per la convalida, la surroga e la prima convocazione del consiglio comunale, si rinvia all'art. 19 della stessa legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(72) La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui al capo VIII. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla *legge regionale 1 aprile 1967, n. 32*, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

(73) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(74) Comma così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma,^(74bis), trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo .

Sez. II

Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti ⁽⁷⁵⁾

Art. 57

(75bis)

(76)

Sez. III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni ⁽⁷⁷⁾

Art. 58

(78)

Art. 59

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatesi anteriormente alla prima adunanza del consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62⁽⁷⁹⁾, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età^(79bis).

(74bis) Le disposizioni di cui al citato art. 45, non trovano più applicazione, in quanto il medesimo articolo è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(75) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(75bis) Articolo divenuto inapplicabile in quanto l'art.6 richiamato nel primo comma dello stesso, è stato abrogato dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Inoltre, il secondo comma di questo articolo è da ritenersi, altresì, abrogato, in quanto la fattispecie che vi era disciplinata, trovasi adesso regolata dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(76) Vedansi anche gli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(77) Le disposizioni della sezione, prima riferita ai comuni in cui si vota con il sistema proporzionale, si applicano, adesso, anche agli altri comuni.

(78) Articolo divenuto inapplicabile in quanto l'art.6 richiamato nel primo comma dello stesso, è stato abrogato dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Inoltre, il secondo comma di questo articolo è da ritenersi, altresì, abrogato, in quanto la fattispecie che vi era disciplinata, trovasi adesso regolata dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Vedansi anche gli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(79) La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui al capo VIII, contenente l'art. 62. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla legge regionale 1 aprile 1967, n. 32, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

(79bis) Le parole "al più anziano di età", debbono intendersi sostituite con le seguenti:"al candidato che precede nell'ordine di lista", alla luce di quanto disciplinato dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4, comma 7bis, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

Il seggio che, durante il quinquennio⁽⁸⁰⁾ rimanga vacante o temporaneamente vacante^(80bis) per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano

CAPO VIII

Ricorsi.

Art. 60-62

... ⁽⁸¹⁾

CAPO IX

Disposizioni penali ^(81bis)

Art. 63

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento in cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(80) La durata in carica dei consigli comunali, precedentemente fissata in quattro anni dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è stata nuovamente fissata in cinque anni, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.

(80bis) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(81) La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui di cui al capo VIII. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla legge regionale 1 aprile 1967, n. 32, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

(81bis) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Vedasi, anche, l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663) nonché gli artt. 32, 34 e 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416bis e 416ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11bis e 11ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si precisa, altresì, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 64 ^(81ter)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164,00.

Art. 65

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

Art. 66

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovi-

(81ter) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87bis: "Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

no presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da euro 206,00 a euro 516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67^(81quater)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena, chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.

Art. 68

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

(81quater) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 69

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206,00.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70 ^(81 quinquies)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o da il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la pena dell'ammenda da euro 200,00 a euro 1.000,00.

Art. 71

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00.

Art. 72

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032,00.

(81 quinquies) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 73

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale contravviene alle disposizioni degli artt. 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁽⁸²⁾. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

In tali casi, il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale con giudizio direttissimo.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 74

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale^(82bis), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

(82) Comma aggiunto con l'art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le disposizioni dei richiamati artt. 63 e 68 sono contenute negli artt. 43 e 48 del presente testo unico.

(82bis) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale, deve intendersi fatto alla tessera elettorale personale permanente, tenuto conto, quindi, dei diversi, eventuali, aspetti procedurali.

Art. 75

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale^(82bis) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 76

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 309,00.

Art. 77

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78

Ordinata una inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 79

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal co-

dice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 478 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale⁽⁸³⁾.

(83) Con sentenza n. 121 del 17-20 luglio 1980, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, da cui traeva efficacia tale disposizione regionale.

Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 84 ⁽¹⁾.

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali ⁽²⁾ ⁽³⁾

Epigrafe

Artt. 1-4

Art. 5 - Elezioni.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - Liste elettorali.

Art. 8 - Operazioni elettorali.

Art. 9 - Decadenza o scioglimento.

Artt. 10-19

Art. 20

Artt. 1-4

... ⁽⁴⁾

Art. 5

Elezioni.

Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale^(4bis).

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 dicembre 1976, n. 65.

(2) La presente legge, sostitutiva della *legge regionale 3 novembre 1975, n. 71*, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenze del 6 maggio 1976, n. 107, è stata espressamente abrogata dall'*art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali"; si riportano pertanto solo gli articoli da ritenersi tutt'ora vigenti.

La materia del decentramento amministrativo risulta adesso disciplinata dagli articoli non abrogati della presente legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la quale è stata espressamente abrogata dall'*art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali", nonché dall'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e s.m.i., nonché dalle modifiche normative in materia introdotte dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 11 della legge regionale 16.12.2008, n. 22, dagli artt. 3 e 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6, dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, dall'art. 5 della legge regionale 26.06.2015, n. 11 e, in ultimo, dall'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(3) Ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3, della legge regionale 01.09.1993, n. 26, le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli non abrogati della presente legge, ovvero 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituite con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

(4) Vedasi le annotazioni all'epigrafe della presente legge.

(4bis) Per il mutato sistema elettorale, introdotto con la legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., l'elezione del consiglio circoscrizionale è in ogni caso abbinata alla elezione di entrambi gli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio comunale). Si richiama, altresì, l'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che si riporta:

"Art. 5

Rinnovo dei consigli di circoscrizione.

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali."

È eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 ed alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo. Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ivi comprese quelle relative al regime delle spese⁽⁵⁾.

Il consiglio circoscrizionale esercita la sua attività e svolge la sua funzione fino all'insediamento del nuovo consiglio di circoscrizione, salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio⁽⁶⁾.

(7)

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri di circoscrizione

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale⁽⁸⁾.

Art. 7

Liste elettorali.

(9)

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista(e della collegata candidatura alla carica di presidente) quando la lista

(5) Al riguardo vige la nuova disciplina di cui agli artt. 1bis, 4, 4bis e 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., nonché le modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(6) Comma da leggere in sinergia con il comma 2, dell'art. 4ter, della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.

(7) Le disposizioni contenute nel 2° comma del presente articolo, concernenti l'elettorato passivo, sono da ritenersi abrogate, in quanto tali disposizioni sono ritenute in contrasto con quanto disposto dal 1° comma dell'art. 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 31. Ai Consigli circoscrizionali sarebbero, pertanto, eleggibili i cittadini iscritti nella lista elettorale di un qualsiasi comune della Repubblica, giusta quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs.PReg. 20.08.1960, n. 3, norma generale, questa, che disciplina le elezioni comunali e le cui disposizioni si applicano a quelle dei consigli circoscrizionali, per il richiamo contenuto nell'art. 5 della L.R. n. 84 del 1976.

(8) Con riguardo alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali, si richiamano gli artt. da 9 a 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 31.

(9) Comma tacitamente abrogato dalla disposizione di cui all'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6

stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno^(9bis) ^(9ter)

Quando la elezione del consiglio circoscrizionale non si svolga contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio.

Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato conferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 8

Operazioni elettorali.

(10)

(11)

Quando si svolgano in contemporaneità con le elezioni comunali, le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnato col numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti secondo le norme stabilite per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹²⁾.

(9bis) Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.. nonché quelle di cui al comma 3, art. 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(9ter) Per quanto riguarda la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i..

(10) In merito alle "operazioni elettorali" di cui al presente articolo, deve tenersi conto del combinato disposto dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ai sensi del quale "sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge", nonché della disciplina di cui agli artt. 1bis, 4, commi 1, 2, 4, 5 e 7, 4bis, 4ter, sempre della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., in materia di elezioni del Presidente e del Consiglio circoscrizionale, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6, della legge regionale 10.04.2013, n. 8 e in ultimo dalla legge regionale 11.08.2016, n.17. Tenuto conto del quadro normativo richiamato, che disciplina le modalità di espressione del voto, il primo comma dell'art. 8 della presente legge, si intende abrogato.

(11) Il modello della scheda di votazione, risulta ora disciplinato dall'art. 12, della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.

(12) Vedasi la disciplina dettata dal *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 ⁽¹³⁾

Decadenza o scioglimento.

La fusione di due o più circoscrizioni determina la decadenza dei rispettivi consigli.

La modifica territoriale di una circoscrizione, che dia luogo ad una variazione del numero dei consiglieri ad esso assegnati, determina la decadenza del consiglio.

Il consiglio altresì decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

Il consiglio è sciolto:

- a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
- b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.

La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate; ove il parere del consiglio comunale non venga reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo. Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio. Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali sempre che manchi più' di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale ⁽¹⁴⁾.

La decadenza o lo scioglimento del consiglio comunale non comporta per tale fatto la decadenza o lo scioglimento dei consigli circoscrizionali che continuano ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi consigli circoscrizionali.

Artt. 10-19

... ⁽¹⁵⁾.

(13) Articolo riportato, anche se estraneo alla materia delle procedure elettorali, in quanto ritenuto tutt'ora vigente dall'*art. 51 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.*

(14) *L'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12* ha sostituito il secondo periodo del presente comma.

(15) Vedasi le annotazioni all'epigrafe della presente legge.

Art. 20

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 7 maggio 1977, n. 29 ⁽¹⁾.

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 1

Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province ⁽²⁾ e dei consigli comunali ⁽³⁾ sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;
- b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'*art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;
- c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;
- d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli *articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune;
- e) le modalità indicate dall'*art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura;

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1977, n. 29.

(2) Vedasi la *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*.

f) per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957 n. 361, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità di cui ai predetti articoli nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori della provincia.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'*articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di € 36,15 e di € 31,00 ⁽⁴⁾.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di € 15,50 per il presidente e di €10,33 per ciascuno dei due componenti ⁽⁵⁾.

Art. 2

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella *legge regionale 4 giugno 1970, n. 9*, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni(6).

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(3) Vedasi il T.U. approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 12 agosto 1989, n. 18* il cui art. 8 ha espressamente abrogato il presente comma nella formulazione originaria. A norma di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 maggio 2002, n. 3* ai compensi previsti nel presente comma, come rideterminati nell'anno 2001, è apportata una maggiorazione del 25 per cento.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 12 agosto 1989, n. 18* il cui art. 8 ha espressamente abrogato il presente comma nella formulazione originaria.

Gli onorari degli uffici elettorali di sezione, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(6) Gli onorari giornalieri, sono ora disciplinati dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31 ⁽¹⁾.
Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Indennità, permessi e aspettative degli amministratori locali

Art. 1 - Applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 2 - Indennità di carica.

Art. 3 - Indennità di presenza.

Art. 4 - Criteri di determinazione della indennità di carica e di presenza.

Art. 5 - Indennità di carica agli organi delle comunità montane.

Art. 6 - Indennità dei presidenti e dei componenti delle commissioni provinciali di controllo.

Art. 7 - Abrogazione di norme.

Art. 8 - Decorrenza.

TITOLO II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 8-bis

Art. 9 - Ineleggibilità.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 giugno 1986, n. 34.

(2) La legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepita dal legislatore regionale, disciplinava lo status degli amministratori degli enti locali anche in Sicilia. Successivamente, la legge è stata abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In Sicilia, pur non essendo stata abrogata espressamente, tale norma deve intendersi non più in vigore, atteso che il legislatore regionale con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., ha disciplinato *ex novo* la materia sullo status degli amministratori locali.

(3) La materia del decentramento amministrativo è in atto disciplinata dagli articoli non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la quale è stata espressamente abrogata dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali"; la materia risulta, altresì, disciplinata dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., nonché dalle modifiche normative in materia introdotte dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 11 della legge regionale 16.12.2008, n. 22, dagli artt. 3 e 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6, dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, dall'art. 5 della legge regionale 26.06.2015, n. 11 e, in ultimo, dall'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17. Le disposizioni pregresse, rimaste in vigore, sono state adeguate tecnicamente con l'art. 51 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sostituendo la parola "quartiere" con la parola "circoscrizione". Ne consegue che i riferimenti della diversa legislazione attuale, come la presente norma, alle parole "consigliere di quartiere e consiglio di quartiere", vanno intese come "consigliere circoscrizionale e consiglio circoscrizionale".

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 10 - Incompatibilità.

Art. 11 - Incompatibilità fra consigliere provinciale comunale e di quartiere.

Art. 12 - Derghe.

Art. 13 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.

Art. 14 - Termini e procedure.

Art. 15 - Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali.

Art. 16 - Candidature.

Art. 17 - Abrogazione di norme.

TITOLO III

Norme finali

Art. 18 - Modifica all'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 19 - Ufficio ispettivo.

Art. 20

Art. 21 - Onere finanziario.

Art. 22

TITOLO I

Indennità, permessi e aspettative degli amministratori locali.

Art. 1

Applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ⁽⁵⁾.

Art. 2

Indennità di carica ⁽⁶⁾.

(5) Vedasi nota 2. Inoltre, con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, di seguito riportato, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali", il legislatore regionale, senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani.

Con il comma in esame, il legislatore regionale ha inteso uniformare la disciplina regionale vigente (art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19) a quanto previsto dal legislatore nazionale. Il legislatore regionale ha introdotto il concetto di "misura massima" di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire con quello di "misura minima", di cui all'art. 19, comma 1, di che trattasi.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la "misura massima" delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, sarà determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. La tecnica legislativa utilizzata con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, per cui, laddove il predetto D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e/o l'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovessero subire modifiche e/o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale siciliano. (Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 10601 12/11/2016 del 12.05.2016).

(6) Vedasi nota 2, nota 5 ed art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i..

Art. 3

Indennità di presenza ⁽⁷⁾.

Art. 4

Criteri di determinazione della indennità di carica e di presenza ⁽⁸⁾.

Art. 5

Indennità di carica agli organi delle comunità montane ⁽⁹⁾.

Art. 6

Indennità dei presidenti e dei componenti delle commissioni provinciali di controllo ⁽¹⁰⁾.

... ⁽¹¹⁾.

Art. 7

Abrogazione di norme ⁽¹²⁾.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali 30 luglio 1973, n. 33, 28 dicembre 1974, n. 47 e quelle, non richiamate nella presente legge e non riguardanti le materie dalla stessa disciplinate, della *legge regionale 4 agosto 1980, n. 77*.

Art. 8

Decorrenza ⁽¹³⁾.

Art. 8-bis ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾

(7) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(8) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(9) Le comunità montane in Sicilia sono state soppresse dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nel testo modificato dall'art. 18 della presente legge.

(10) Omissis

(11) Articolo abrogato dall'art. 31, lett. h) della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

(12) Omissis

(13) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(14) Omissis

(15) Articolo aggiunto, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. In precedenza il presente articolo era stato aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, successivamente abrogato dall'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 8; in relazione a ciò, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 19 giugno 1996, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso a suo tempo proposto dal Commissario dello Stato avverso il predetto art. 10. Comunque tale articolo non è più applicabile, in quanto la fattispecie, originariamente trattata dal presente articolo, è adesso disciplinata dagli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i..

TITOLO II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 9 ⁽¹⁶⁾

Ineleggibilità ⁽¹⁷⁾.

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli;
- 8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono⁽¹⁸⁾;

(16) Omissis

(17) Omissis

(18) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate ⁽¹⁹⁾;

(19) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), del presente articolo nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La L.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".

Per l'interventiva entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio leggero in precedenza, rinviando l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario. Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992(ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenerne l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 08.03.2012, n. 14 recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del "modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa dei Comuni" (cfr. art 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n.

- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune;

502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precupio scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria. Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere *"alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate"*.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art. 66. In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento *"ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionate"*.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui sono convenzionate.

Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che *"le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, ancorché le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, all'*azienda sanitaria locale o ospedaliere con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016).

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, Comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature^(19bis).

(20)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.^(20bis)

Art. 10

Incompatibilità ⁽²¹⁾ ^(21bis)

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

(19bis) Con la sentenza n. 11/1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale del dipendente di questi enti, cessi anche con il collocamento in aspettativa.

(20) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo.

(20bis) Vedasi anche l'art. 7, comma 6, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il quale prescrive il divieto per l'eletto in un comune di presentarsi come candidato in altri comuni.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(21bis) Vedasi nota 3 ed anche l'art. 7, commi 5 e 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nonché la particolare disposizione

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽²²⁾.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ⁽²³⁾. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità ⁽²⁴⁾. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ⁽²⁵⁾.

di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: "4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno."

(22) Punto così sostituito dall'art. 21, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(23) Periodo aggiunto dall'art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(24) Periodo aggiunto dall'art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(25) Periodo aggiunto dall'art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale comunale e di quartiere ⁽²⁶⁾.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro Comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un Comune.

Art. 12

Deroghe ⁽²⁷⁾.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del Comu-

(26) Omissis

(27) Omissis

ne o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 13

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute ⁽²⁸⁾.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

Termini e procedure ⁽²⁹⁾.

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due Comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della Provincia, del Comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero

(28) Omissis

(29) Omissis

esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di in eleggibilità di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso ⁽³⁰⁾.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente ⁽³¹⁾ il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 15

Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

Art. 16

Candidature ⁽³⁵⁾.

... ⁽³⁶⁾.

... ⁽³⁷⁾.

(30) Comma aggiunto dall'art. 17, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

(31) Per effetto dell'introduzione del comma precedente disposta dall'art. 17, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 il riferimento più appropriato dovrebbe ora essere ai due commi precedenti.

(32) Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 8 marzo 2012, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(33) Omissis

(34) Omissis

(35) Omissis

(36) Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

(37) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 17

Abrogazione di norme ⁽³⁸⁾.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con gli articoli del presente titolo.

Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato delle norme concernenti l'elezione dei consiglieri provinciali, comunali o di quartiere.

TITOLO III

Norme finali.

Art. 18

Modifica all'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ⁽³⁹⁾.

... ⁽⁴⁰⁾.

Art. 19

Ufficio ispettivo ⁽⁴¹⁾.

L'ufficio ispettivo istituito con la *legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25*, è incrementato di 24 unità.

Art. 20 ⁽⁴²⁾

La disposizione del secondo alinea del numero 4 dell'*art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, come sostituito dall'*art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*, deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'*art. 8 della legge regionale 20 marzo 1952, n. 29* nel testo precedente alla sostituzione operata con l'*art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*.

(38) Omissis

(39) Omissis

(40) Sostituisce alcune parole all'*art. 45, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*.

(41) Omissis

(42) L'*art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29* stabilisce coloro i quali sono eleggibili alla carica di deputato regionale, mentre l'*art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*, stabilisce che "*I sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle provincie, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.*"

Art. 21

Onere finanziario ⁽⁴³⁾.

L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla attuazione dell'art. 6, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986-1988, codice 07.09"Finanziamento di attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza". All'onere di lire 500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 22 ⁽⁴⁴⁾

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(43) Omissis

(44) Omissis

Legge 21 marzo 1990, n. 53 ⁽¹⁾.
**Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale.**

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovra ordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in prece-

denza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello ⁽²⁾.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

(2) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3

Omissis

Art. 4
Omissis

Art. 5

1. ... ⁽³⁾.

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'*articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95*, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo ⁽⁴⁾.

Omissis dall'art. 6 all'art. 8

Art. 9

1. Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis dall'art. 10 all'art. 13

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonchè per le elezioni previste dalla legge 7 aprile

(3) Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

(4) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine⁽⁵⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽⁶⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. ⁽⁷⁾.

Art. 15

1. Omissis

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopra ordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Omissis dall'art. 16 all'art. 20

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(5) Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato modificato dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e modificato dall'art. 38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

(6) Vedi l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

Articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.⁽¹⁾

Art. 13

Circoscrizioni di decentramento comunale⁽²⁾

1. *[I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune].*⁽³⁾⁽⁴⁾

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci⁽⁵⁾.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento⁽⁶⁾. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.⁽⁷⁾

(1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Tuttavia la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente alla suddetta Legge n. 142/1990, in quanto questa è stata introdotta nell'Ordinamento regionale dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. Conseguentemente, detta legge continua a rimanere in vigore, nell'ambito della Regione Sicilia, opportunamente coordinata con le modifiche disposte da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(2) L'originario articolo è stato sostituito dall'art. 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e modificato, direttamente, dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, nonché integrato e/o modificato, dall'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, articolo che viene, di seguito, riportato integralmente, stante le rilevanti novità introdotte in materia. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., risulta, quindi, implicitamente non più attuale ed applicabile, per alcune parti, stante, anche, quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11/6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo) e tenuto conto della nuova disciplina, in materia di circoscrizioni, introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., da ultime apportate con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

(3) Comma da ritenere non più vigente alla luce della nuova disciplina introdotta dal combinato disposto dai commi dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, testé riportato.

(4) Per quanto riguarda "l'esercizio delle funzioni delegate dal comune", si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale ha disposto che "I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

(5) Per quanto riguarda il riferimento, contenuto nel comma 3, ai comuni di cui al comma 1, deve tenersi conto di quanto specificato alle note 3 e 4, alle quali si rimanda.

(6) Si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

(7) Il secondo periodo del comma è stato così modificato, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. Deve tenersi conto, altresì, delle integrazioni apportate nella materia, dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, il quale, nella legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, ha introdotto, dopo l'art. 4, gli artt. 4bis e 4ter.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.⁽⁸⁾

6. *[I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.]*⁽⁹⁾

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune.⁽¹⁰⁾

8. Abrogato⁽¹¹⁾

Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11

Art. 5

Norme in materia di consigli circoscrizionali

"1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina."

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta che provvede in via sostitutiva*.

(8) Si richiama il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che si riporta: "2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni."

(9) Comma da ritenere non più vigente alla luce della nuova disciplina introdotta dal combinato disposto dai commi dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, testé riportato.

(10) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6. Inoltre, si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale ha disposto che "I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

(11) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta che provvede in via sostitutiva*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 ⁽¹⁾.

Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica ^{(2) (3) (4)}.

Epigrafe

CAPO I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione

Art. 1 - Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.

Art. 2 - Periodo di svolgimento delle elezioni.

Art. 3 - Condizioni di eleggibilità.

Art. 4 - Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento.

Art. 5 - Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco.

Art. 6 - Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 7 - Candidatura.

Art. 8 - Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.

Art. 9 - Secondo turno di votazione.

Art. 10 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

Art. 11 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

Art. 12 - Giunta comunale.

Art. 13 - Competenze del Sindaco.

Art. 14 - Incarichi ad esperti.

Art. 15 - Giuramento.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 agosto 1992, n. 40.

(2) Per nuove disposizioni in materia, si veda la *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 della stessa.

(3) Omissis

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 16 - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte.

Art. 17 - Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 18 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

Art. 19 - Presidenza del consiglio comunale.

Art. 20 - Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

Capo II - Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali

Art. 21 - Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.

Art. 22 - Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.

Art. 23 - Attribuzione dei seggi.

Art. 24 - Composizione della Giunta.

Art. 25 - Dimissioni.

Art. 26 - Competenze.

Art. 27 - Attività ispettiva del consiglio.

Capo III - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 28 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 29 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali.

Art. 30 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.

Art. 31 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Art. 32 - Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 - Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 34 - Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.

Art. 35 - Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci.

Art. 36 - Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.

Art. 37 - Norme di rinvio.

Art. 38 - Termine esame statuti.

Art. 39 - Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia.

Art. 40

CAPO I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione ⁽⁵⁾

Art. 1

Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili ⁽⁶⁾.

1. Nei comuni della Regione il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni ⁽⁷⁾.
3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli ⁽⁸⁾.

Art. 2

Periodo di svolgimento delle elezioni ⁽⁹⁾.

⁽¹⁰⁾

Art. 3

Condizioni di eleggibilità ⁽¹¹⁾.

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

(5) Con la riforma elettorale introdotta dalla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., l'elezione del sindaco avviene contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con l'utilizzo di un'unica scheda. Conseguentemente, è cessata l'elezione separata del sindaco e la relativa disciplina.*

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25* (vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo).

(8) La presente legge innova la materia in precedenza disciplinata dall'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.PReg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9) Omissis

(10) Articolo, già modificato dall'*art. 35 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26*, abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. La contestuale elezione del sindaco e del consiglio comunale ha luogo nelle tornate elettorali disciplinate dall'*art. 169 dell'O.R.EE.LL.*, come sostituito dall'*art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25*, o alla scadenza naturale del periodo di carica o nelle ipotesi di cessazione anticipata previste e disciplinate dagli artt. 10 e 11 della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e le s.m.i. di cui alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17*.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti ⁽¹²⁾ per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.

3. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾

3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi ^(14bis)

4. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ⁽¹⁵⁾.

5. ... ⁽¹⁶⁾.

Art. 4

Incidibilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁸⁾

⁽¹²⁾ Vedasi la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

⁽¹³⁾ Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedere l'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il quale dispone che: "Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli artt. 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Inoltre questo comma è stato così modificato dapprima dall'art. 7, L.R. 12 novembre 1996, n. 41 e poi dall'art. 10, L.R. 12 gennaio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). L'articolo 16 della presente legge, al quale questo terzo comma faceva prima riferimento, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 10 disciplina ora la materia.

⁽¹⁴⁾ Omissis

^(14bis) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5

⁽¹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Vedasi, altresì, il seguente art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17: "3. La mancata adozione da parte del sindaco dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato." "4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per l'elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione".

⁽¹⁶⁾ Il presente comma, che sopprime alcune parole al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 32 del 1994.

⁽¹⁷⁾ Omissis

⁽¹⁸⁾ L'articolo aggiunge alcune parole al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, poi sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2, L.R. 1° settembre 1993, n. 26, ed in ultimo è stato poi abrogato dall'art. 76, comma 15, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

Art. 5

Condizioni di candidatura, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco ⁽¹⁹⁾.

⁽²⁰⁾.

Art. 6 ⁽²¹⁾

Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla *legge 18 gennaio 1992, n. 16*

(21bis)

(22)

Art. 7

Candidatura ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(20) Il presente articolo in vigore a seguito della decisione della Regione di non pubblicare la norma abrogativa di cui al comma ottavo dell'art. 2 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26, a seguito della impugnazione proposta dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale (per la decisione adottata dalla Corte Costituzionale si veda la predetta legge regionale e le note relative all'art. 2), è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera b), L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 36 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26.

(21bis) La legge 18 gennaio 1992, n. 16 che si dichiara di recepire in Sicilia con rinvio statico e non dinamico, è stata successivamente abrogata dall'art. 274 del T.U. degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 per quanto concerne gli articoli 1 e 4, comma 2. La disciplina è stata riprodotta nell'art. 58 del citato T.U., articolo poi abrogato e trasfuso nel D.Lgs. 235 del 31 dicembre 2012.

(22) Omissis.

(23) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto Sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da

informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'*articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati

Art. 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di Sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.⁽²⁶⁾

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3⁽²⁷⁾.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del Sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione⁽²⁸⁾.

(26) Disposizione da ritenersi superata stante la disciplina introdotta dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.. Si evidenzia che con il sistema introdotto dalla norma richiamata, la presentazione delle candidature a sindaco avviene contestualmente a quella delle liste collegate ed in modo analogo avviene lo scrutinio dell'unica scheda utilizzata.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

Art. 9

Secondo turno di votazione ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del Sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età ⁽³¹⁾.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali ⁽³²⁾.

4. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ⁽³³⁾.

4-bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare ⁽³⁴⁾.

(29) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(30) Omissis

(31) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(32) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(33) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Il riferimento di non applicazione della normativa, va inteso al successivo comma 9, non abrogato ma parzialmente sostituito. Trattasi di mancato coordinamento legislativo.

(34) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Comma da ritenersi vigente a seguito del parere del C.G.A. n.1010 dell'11 novembre 1997; il "documento programmatico" deve intendersi sostituito con il "programma amministrativo".

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7^(34bis).

5-bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14⁽³⁵⁾.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al Sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

8. Nel secondo turno è eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età⁽³⁶⁾.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile⁽³⁷⁾ dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del Sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*⁽³⁸⁾.

(34bis) Disposizione incompatibile con la riforma introdotta dalla *Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(36) Il secondo periodo del comma è stato aggiunto dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, che adottano il sistema proporzionale, per l'elezione del sindaco al secondo turno, si adotta il diverso criterio di cui al comma 8 dell'*art. 3 della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35*: "8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età".

(37) L'*art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha sostituito le parole "entro 90 giorni", contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

(38) L'ultimo periodo del comma è stato così sostituito dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

Art. 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. ⁽⁴⁰⁾.
4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

Art. 11

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.⁽⁴¹⁾
3. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.^(41bis)

Art. 12

Giunta comunale

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunica-

(40) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

(41) A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 della presente legge, trova applicazione l'art. 11 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i..

(41bis) Il primo periodo del presente comma non è riportato, in quanto è divenuto inapplicabile per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.

ta, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni (42) (43) (43bis).

2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti,

(42)Omissis

(43) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(43bis) L'art. 1 della L. R. 3 aprile 2019, n. 3 recante "Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti", ha sostituito l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di composizione della giunta comunale, con il seguente:

Art. 1. - Composizione della giunta comunale

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 33. - Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
- nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;
- nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sei;
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;
- nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;
- nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

2.1 comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 incide sulla *composizione delle giunte comunali* ed è diretto a sostituire l'art.33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "**numero massimo di assessori**" che compongono la Giunta comunale, ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento. La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non è stata tuttavia di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell'art. 1 della legge in esame, prescrive che "*I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*", per cui, nei primi **sessanta giorni** dalla entrata in vigore della legge stessa, era necessario un **adeguamento dello Statuto dell'Ente**.

Il comma 3 dell'art. 1 della norma, proseguendo specificando che, "*In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.*" per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, "**il numero massimo degli assessori è comunque determinato**" in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell'art.33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1992.

Pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la nuova composizione delle Giunte comunali sarà rimodulata secondo il seguente schema:

numero assessori con precedente normativa		numero massimo assessori con nuova normativa	
comuni fino a 5.000	3	comuni fino a 10.000	4
da 5.001 a 10.000	4	da 10.001 a 30.000	5
da 10.001 a 30.000	4	da 30.001 a 100.000	7
da 30.001 a 100.000	5	da 100.001 a 250.000 + comuni capoluogo liberi consorzi	
da 100.001 a 250.000	7	di popolazione inferiore	9
da 250.001 a 500.000	8	da 250.001 a 500.000	10
Più di 500.000	8	oltre 500.000	11

anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune ⁽⁴⁴⁾.

4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti ⁽⁴⁵⁾.

5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali ⁽⁴⁶⁾.

7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ⁽⁴⁷⁾. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica ^(47BIS).

8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

(44) L'art. 40 della *legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".

(45) Il presente comma, già modificato dall'art. 40, L.R. 1° settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(46) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(47) L'art. 40 della *legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modifiche".

(47bis) Comma aggiunto dall'art. 2 della *legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5*.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, [alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo]⁽⁴⁸⁾ ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta ⁽⁴⁹⁾.

Art. 13 ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'*articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142* e successive modifiche, come recepito dall'*articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale ⁽⁵²⁾.

2. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'*articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*, che non siano di competenza del consiglio ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(48) Sono comprese tra parentesi, in quanto i Comitati Regionali di Controllo non sono più operanti.

(49) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*. Questo comma è da leggere in sinergia con l'*art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., apportate in particolare dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17*.

(50) L'articolo innova la materia in precedenza regolata dagli artt. 41 e segg. dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e da ultimo dall'*art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come recepita dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

(51) Vedasi l'*art. 4, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32*: "Tutte le nomine, le designazioni e le revocche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province, sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia." Vedasi, altresì, il 3° comma dell'*art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30*: "Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale."

(52) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'*art. 41, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 41, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(54) Omissis.

Art. 14⁽⁵⁵⁾

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.
2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:
 - a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
 - b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;
 - c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ⁽⁵⁶⁾.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato ⁽⁵⁷⁾.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.
5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione ⁽⁵⁸⁾.
6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse ⁽⁵⁹⁾.

(55) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5

(56) Omissis

(57) Omissis

(58) Omissis

(59) Omissis

Art. 15

Giuramento

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale⁽⁶⁰⁾.
2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 16

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte ^{(61) (21) (31)}

Art. 17

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti ⁽⁶⁴⁾.
2. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
- 2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo ⁽⁶⁵⁾.

(60) Il comma 1 dell'articolo annotato deve intendersi così modificato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 07.09.1998, n. 23, che ha disposto il recepimento, fra l'altro, dell'art. 4 della legge 15.05.1997, n. 127. Ne consegue che il sindaco giura innanzi al consiglio comunale, con implicita abrogazione della seconda parte del comma 1, precedentemente vigente.

(61) Articolo, già modificato dagli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, della *legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, il cui art. 11 disciplina ora la materia.

(62) Omissis

(63) Omissis

(64) Comma così modificato dall'art. 127, comma 22, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(65) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 18

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾

Art. 19

Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza⁽⁶⁹⁾.
5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

(66) Articolo, già modificato dall'art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 10 ha introdotto e disciplinato l'istituto della mozione di sfiducia.

(67) Omissis

(68) Omissis

(69) L'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le seguenti parole: "e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza".

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.⁽⁷⁰⁾

Art. 20

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta⁽⁷¹⁾.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto⁽⁷²⁾.

CAPO II

Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾

Art. 21

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

1. ...⁽⁷⁵⁾.

(70) Omissis

(71) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(72) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(73) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(74) Omissis

(75) Tale disposizione che prevedeva modifiche nel primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è stata abrogata per la successiva sostituzione di tale primo comma, disposta con l'art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Art. 22

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario⁽⁷⁶⁾.

1. ⁽⁷⁷⁾.
2. ⁽⁷⁸⁾.

Art. 23

Attribuzione dei seggi

⁽⁷⁹⁾

⁽⁸⁰⁾

Art. 24⁽⁸¹⁾

Composizione della Giunta

Art. 25

Dimissioni

... ⁽⁸⁵⁾,

⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾

Art. 26 ⁽⁸⁶⁾

Competenze

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della L.R. n. 48 del 1991, sono attribuite al Sindaco. [.....] ⁽⁸⁷⁾

⁽⁷⁶⁾ Omissis

⁽⁷⁷⁾ Tale disposizione che prevedeva modifiche del primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato D.Lgs. P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è stata abrogata per la successiva diversa sostituzione dell'art. 45, comma 1, del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, disposta con l'art. 33, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

⁽⁷⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

⁽⁷⁹⁾ Omissis

⁽⁸⁰⁾ Articolo, già modificato dall'art. 44, ultimo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. La materia è adesso disciplinata dagli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

⁽⁸¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo. L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, ha sostituito l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, in precedenza sostituito dal presente articolo, poi abrogato. In materia di composizione di giunta comunale, si richiama, altresì, l'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, nonché l'art. 1 della legge regionale 03 aprile 2019, n. 3.

⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ Omissis

⁽⁸⁵⁾ Sostituisce l'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. La fattispecie è stata ulteriormente disciplinata con il comma 1bis dell'art. 11 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

⁽⁸⁶⁾ Omissis

⁽⁸⁷⁾ L'art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha soppresso il secondo periodo del primo comma. Le competenze della disposizione richiamata in questo comma riguardano: "la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati." Le competenze dei consigli comunali, sono quelle indicate dall'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotto dall'articolo 1, lettera e), della L.R. n. 48 del 1991, con le s.m.i. di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e legge regionale 8 gennaio 1996, n. 41.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico⁽⁸⁸⁾.

3. ...⁽⁸⁹⁾.

4. ...⁽⁹⁰⁾.

Art. 27

Attività ispettiva del consiglio⁽⁹¹⁾

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'*articolo 40 della legge n. 142 del 1990* così come recepito e modificato dall'*articolo 1, lettera g), della L.R. n. 48 del 1991*.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

CAPO III

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali⁽⁹²⁾⁽⁹³⁾

Art. 28

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana

1. ...⁽⁹⁴⁾.

(88) Vedere anche art. 4, comma 1, legge regionale 20.08.1994, n. 32.

(89) Comma abrogato dall'*art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(90) Il quarto comma deve intendersi interamente soppresso, come da errata-corrige in Gazz. Uff. Reg. sic. 19 settembre 1992, n. 44.

(91) Omissis

(92) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'*art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(93) Omissis

(94) Sostituisce l'*articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 ⁽⁹⁵⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali

1. ... ⁽⁹⁶⁾.

Art. 30 ⁽⁹⁷⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali

1. ... ⁽⁹⁸⁾.

Art. 31 ⁽⁹⁹⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali

1. ... ⁽¹⁰⁰⁾.

Art. 32

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione^(100bis).

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dalla approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.

(95) Omissis

(96) Sostituisce gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(97) Omissis

(98) Sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(99) Omissis

(100) Sostituisce il comma primo dell'articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84. In merito alle "operazioni elettorali" di cui all'art. 8 richiamato, deve tenersi conto del combinato disposto dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ai sensi del quale "sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge", nonché della disciplina di cui agli artt. 1bis, commi 1, 2, 4, 5 e 7, 4bis, 4ter, sempre della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., in materia di elezioni del Presidente e del Consiglio circoscrizionale, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6, della legge regionale 10.04.2013, n. 8 e in ultimo dalla legge regionale 11.08.2016, n.17. Tenuto conto del quadro normativo richiamato, che disciplina le modalità di espressione del voto, il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, si intende abrogato.

(101) – (107) Omissis

(100bis) Vedi le nuove disposizioni contenute nell'art. 12 della L.R. 35/97.

2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.
3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'*articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25* che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 34 ⁽¹⁰⁸⁾

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del Sindaco.

Art. 35

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei Sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.
2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'*articolo 4 della legge n. 142 del 1990*, come modificato dal comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. n. 48 del 1991*.

Art. 36

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'*articolo 51, comma 6, della legge n. 142 del 1990*, come introdotta dal comma 1 dell'*articolo 1, lettera h), della legge regionale n. 48 del 1991*, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

(108) Per quanto concerne la pubblicità delle spese di propaganda elettorale, si richiama l'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

Art. 37

Norme di rinvio

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli *articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'*articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito nella *legge 19 marzo 1993, n. 68*.
2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 38

Termine esame statuti

1. ... ⁽¹⁰⁹⁾.

Art. 39

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla Provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della Provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

Art. 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(109) Aggiunge il seguente periodo alla fine del comma 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*: "Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni".

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 26 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, ed alla *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Elezione con suffragio popolare del Presidente della Provincia regionale.

Art. 1 - Principi generali.

Art. 2 - Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia.

Art. 3 - Candidatura.

Art. 4 - Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

Art. 5 - Secondo turno di votazione.

Art. 6 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

Art. 7 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

Art. 8 - Cessazione dalla carica di presidente.

Art. 9 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente.

TITOLO II

Norme per l'elezione dei consigli delle Province regionali modifica della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

(2) Per nuove disposizioni in materia, si veda la *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 della stessa.

(3) Si vedano *Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17* e *Circ.Ass. 8 marzo 1994, n. 7*.

TITOLO III

Norme per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione delle Province regionali.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni al Capo II del Titolo V della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9.

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni al testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46 - Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 47 - Norme di rinvio.

Art. 48 - Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.

Norme finali e transitorie.

Art. 49 - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

Art. 50 - Tornate elettorali.

Art. 51 - Elezione organi di decentramento comunale.

Art. 52 - Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.

Art. 53 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

Art. 54 - Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

Art. 55 - Pareri delle province regionali.

Art. 56 - Pari opportunità.

Art. 57 - Adeguamento degli statuti.

Art. 58 - Norme particolari sui controlli straordinari.

Art. 59 - Inventario dei beni patrimoniali della Provincia.

Art. 60 - Inventario dei beni patrimoniali del Comune.

Art. 61 - Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 62 - Autorizzazione a spese di economato.

Art. 63 - Prima applicazione nuove disposizioni.

Art. 64

TITOLO I

Elezione con suffragio popolare del Presidente della Provincia regionale.

Art. 1

Principi generali.

1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.
2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni ⁽⁴⁾.
- 3.
4. ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25 (vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo).

(5) I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia.

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di Provincia che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

7. ⁽⁸⁾

8. ⁽⁹⁾

9. ⁽¹⁰⁾

(8) Il comma non è stato pubblicato in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. La Corte Costituzionale con sentenza 15 marzo 1994, n. 84 (in G.U.R.I. n. 13 del 23-3-1994) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in applicazione di consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 142/1981, n. 13/1983, n. 54/1983, n. 115/1985, n. 148/1985 e n. 239/1986) che, partendo dal concetto di unicità dell'atto di promulgazione della legge, ha ritenuto che la mancata pubblicazione delle norme regionali impuginate dal Commissario dello Stato determina la sostanziale acquiescenza o adesione della Regione ai sollevati rilievi di incostituzionalità. Con la medesima sentenza, peraltro, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime anche le successive norme integrative approvate con legge varata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993.

(9) Il comma non è stato pubblicato in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Per l'esito della impugnativa si veda la nota precedente.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'*articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36*.

Art. 3

Candidatura ⁽¹¹⁾.

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti.
3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.
4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.
6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.
7. Per la candidatura vanno presentati:
 - a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 - c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
 - d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

(11) Vedi anche l'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

e) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrono per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati ⁽¹²⁾.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Si veda anche il comma 2 dello stesso art. 5.

Art. 4

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.
2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al Presidente eletto e ne dà immediata notizia alla Prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.
3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

Art. 5

Secondo turno di votazione ⁽¹³⁾.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

(13) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.

Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo"⁽¹⁴⁾ entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto"⁽¹⁵⁾ per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento ammini-

(14) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("alla segreteria della provincia regionale") per effetto dell'*art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(15) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e") per effetto dell'*art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, come modificato dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

strativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

12. Il venir meno, per rinunzia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 6

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. ⁽¹⁶⁾.

4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.

5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.

Art. 7

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.

2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'*articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni^(16bis).

3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

(16) Comma sostituito dall'*art. 13, L.R. 15 settembre 1997, n. 35*, poi abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3*.

(16bis) Il comma è divenuto inapplicabile, per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.

4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.

Art. 8

Cessazione dalla carica di presidente ⁽¹⁷⁾.

Art. 9

*Consultazione del corpo elettorale
sulla rimozione del presidente* ⁽¹⁸⁾.

TITOLO II

Norme per l'elezione dei consigli delle Province regionali modifica della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 10

1. L'elezione dei consigli delle province regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 alla quale sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 11

1. ... ⁽¹⁹⁾.
2. ... ⁽²⁰⁾.

Art. 12

1. ... ⁽²¹⁾.
2. ... ⁽²²⁾.
3. ... ⁽²³⁾.
4. ... ⁽²⁴⁾.

(17) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(18) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(19) Sostituisce le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane", inserite nell'epigrafe e nelle disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, con le parole "consigli delle province regionali".

(20) Sostituisce l'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(21) Sostituisce il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(22) Sopprime le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza" nel terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(23) Sostituisce il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(24) Sostituisce i commi settimo ed ottavo dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 13

1. ... ⁽²⁵⁾.
2. ... ⁽²⁶⁾.
3. ... ⁽²⁷⁾.

Art. 14

1. ... ⁽²⁸⁾.
2. ... ⁽²⁹⁾.

TITOLO III

Norme per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione delle Province regionali.

Art. 15

*Modifiche ed integrazioni al Capo II del Titolo V della legge regionale
6 marzo 1986 n. 9.*

1. ... ⁽³⁰⁾.

Art. 16

1. ... ⁽³¹⁾.

Art. 17

1. ... ⁽³²⁾.

Art. 18

1. ... ⁽³³⁾.

(25) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(26) Aggiunge una lettera f) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(27) Aggiunge il comma 1 bis all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(28) Comma che sostituiva il numero 2 del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, con i numeri 2 e 2 bis, oggi abrogato dall'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6.

(29) Sostituisce il quarto e quinto periodo di cui al numero 3 del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(30) Aggiunge due commi all'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(31) Sostituisce l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(32) Aggiunge un articolo dopo l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(33) Sostituisce l'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 19

1. ... ⁽³⁴⁾.

Art. 20

1. ... ⁽³⁵⁾.

Art. 21

1. ... ⁽³⁶⁾.

Art. 22

1. ... ⁽³⁷⁾.

Art. 23

1. ... ⁽³⁸⁾.

Art. 24

1. ... ⁽³⁹⁾.

Art. 25

... ⁽⁴⁰⁾.

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni al testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 26

1. ... ⁽⁴¹⁾.

2. ... ⁽⁴²⁾.

(34) Sostituisce l'articolo 28 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(35) Sostituisce l'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(36) Sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(37) Sostituisce l'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(38) Sostituisce l'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(39) Sostituisce l'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(40) Sostituisce l'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(41) Sostituisce l'articolo 4 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(42) Abroga gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 27

1. ... ⁽⁴³⁾
2. ... ⁽⁴⁴⁾

Art. 28

1. ... ⁽⁴⁵⁾

Art. 29

1. ... ⁽⁴⁶⁾

Art. 30

1. ... ⁽⁴⁷⁾

Art. 31

1. Nell'articolo 31 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, le parole contenute nel comma 1 «del primo giorno di elezione» sono sostituite con le parole «del giorno di votazione».
2. L'articolo 35 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «La votazione ha inizio alle ore 7 e si conclude alle ore 22»;
 - b) nel comma 2, n. 3, sono soppresse le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
 - c) nel comma 2, n. 4, sono soppresse le parole: «rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e» e le parole: «Nei comuni con oltre 5.000 abitanti»;
 - d) ⁽⁴⁸⁾

Art. 32

1. All'articolo 36, comma 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

(43) Sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 17 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(44) Sostituisce l'art. 17, comma 9, n. 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(45) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(46) Apporta modifiche all'art. 20 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(47) Sostituisce l'art. 29 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(48) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

Art. 33

1. ... ⁽⁴⁹⁾
2. ... ⁽⁵⁰⁾

Art. 34

1. ... ⁽⁵¹⁾

Art. 35

1. ... ⁽⁵²⁾.

Art. 36

1. ... ⁽⁵³⁾.

Art. 37

1. ... ⁽⁵⁵⁾.

Art. 38

- ... ⁽⁵⁶⁾

Art. 39

1. ... ⁽⁵⁷⁾.
2. ... ⁽⁵⁸⁾.

Art. 40

1. ... ⁽⁵⁹⁾.

Art. 41

1. ... ⁽⁶⁰⁾.
2. ... ⁽⁶¹⁾.
3. ... ⁽⁶²⁾.

(49) Sostituisce il primo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(50) Sostituisce, con due commi, l'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(51) Sostituisce i commi sesto e settimo dell'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

(52) Sopprime l'ultimo periodo al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(53) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(55) Apporta modifiche all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(56) Aggiunge due commi dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(57) Sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(58) Apporta modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(59) Apporta modifiche all'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(60) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(61) Aggiunge un comma all'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(62) Apporta modifiche all'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 42

1. ... ⁽⁶³⁾.
2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'*articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25* e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio ⁽⁶⁴⁾.
3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di enti dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat.

Art. 43

1. ... ⁽⁶⁵⁾.

Art. 44

1. ... ⁽⁶⁶⁾.
2. ... ⁽⁶⁷⁾.
3. ... ⁽⁶⁸⁾.

Art. 45

1. ... ⁽⁶⁹⁾.
2. All'*articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e riferito alla competenza dei consigli comunali, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b.) sono aggiunte, dopo le parole "storni dai fondi", le parole "tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio";
 - b) alla lettera 1), dopo la parola "relative", sono aggiunte le parole "alla locazione di immobili";

(63) Sostituisce il comma 7 dell'*articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(64) Ai sensi dell'*art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 3*:

"1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente il settore della bonifica e il riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 aprile 1995 le attuali gestioni straordinarie dei consorzi sono affidate a funzionari dell'Amministrazione regionale.

2. Ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari straordinari dei consorzi di bonifica e di bonifica montana si applicano, per l'attività gestionale demandata, le disposizioni di cui al comma 2 dell'*articolo 42 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*".

(65) Aggiunge alcune parole all'*art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7*.

(66) Sostituisce il comma 1 dell'*articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(67) Aggiunge un comma dopo il terzo comma dell'*articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(68) Sostituisce nell'*art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, la cifra "10.000" ai punti a) e b) con la seguente: "15.000".

(69) Sopprime all'*art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, il secondo periodo del comma 1 ed il terzo comma.

c) al terzo comma sopprimere le parole da “salvo quelle attinenti” fino a “reiterate”.

Art. 46

*Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale
26 agosto 1992, n. 7.*

1. Le disposizioni dei primi tre capi della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, come modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 3, comma 5, e degli artt. 6 e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

Art. 47

Norme di rinvio.

1. ... ⁽⁷⁰⁾.

Art. 48

Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.

1. ... ⁽⁷¹⁾.

Norme finali e transitorie.

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* e successive modifiche. Sono, inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari^(71bis).

(70) Sostituisce l'*art. 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

(71) Sostituisce l'*art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*, con l'avvertenza che i CORECO non sono più funzionanti dopo l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità esterni degli atti deliberativi degli enti locali.

(71bis) L'espressione “segretari giudiziari” va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (C.S. Sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994).

Art. 50

Tornate elettorali.

1. ... ⁽⁷²⁾.
2. ... ⁽⁷³⁾.
3. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ed i commi 3 e 4 ⁽⁷⁴⁾ dell'*articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*.
4. La durata in carica dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è fissata in quattro anni.

Art. 51

Elezione organi di decentramento comunale.

1. Al comma I dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, sono soppresse le parole: "I consigli capoluoghi di provincia ed". Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza".
 2. ... ⁽⁷⁵⁾.
 3. ... ⁽⁷⁶⁾.
 4. ... ⁽⁷⁷⁾.
5. L'*articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15*, è abrogato.

(72) Sostituisce l'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni.

(73) Sostituisce le parole "entro 90 giorni", contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'*articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

(74) Il quarto comma dell'*articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15* apportava modifiche al comma secondo dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, integralmente sostituito dal comma primo del presente articolo 50.

(75) Modifica la *legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84* nel senso che le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli, non abrogati della *legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84*, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituite con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

(76) Modifica la *legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84* nel senso che le parole "superiore a 5000 abitanti" contenute nel penultimo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'*articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84*, sono sostituite con le parole "superiore a 15.000 abitanti".

(77) Sostituisce la terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

Art. 52

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.

1. ... ⁽⁷⁸⁾.
2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale(78bis).
4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge trova applicazione l'*articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, con le limitazioni e le condizioni di copertura dei maggiori oneri di spesa ivi disciplinate.
5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'*articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento ⁽⁷⁹⁾.
6. Rimangono confermati, nelle more della riforma della *legge 27 dicembre 1985, n. 816*, e, compatibilmente con l'esplicazione statutaria introdotta in tema di commissioni consiliari e di decentramento comunale, gli *articoli 1, 2,3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*.
7. In deroga all'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15*, i compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo sono disciplinati dalle disposizioni dell'*articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*, con le modifiche di cui ai successivi commi ⁽⁸⁰⁾.
8. I compensi per i vicepresidenti sono stabiliti nella misura del 90 per cento di quelli spettanti ai presidenti.
9. I compensi per i componenti, compresi i segretari sono stabiliti nella misura dell'80 per cento di quelli spettanti ai presidenti^(80bis).

(78) Sostituisce l'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*.

(78bis) Nuova disciplina è stata introdotta dall'art. 5 della *legge regionale 26.06.2015, n. 11*.

(79) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41*. Si veda in argomento la *Circ. Ass. 30 marzo 1998, n. 2*, recante: "Indennità di carica e di presenza per gli amministratori ed i consiglieri delle province regionali e dei comuni. Disciplina di variazione delle misure ordinarie previste dopo la costituzione delle aree metropolitane con i decreti del Presidente della Regione n. 228, 229 e 230 del 10 agosto 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995".

(80) Per l'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'*art. 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41*.
(80bis) I CO.RE.CO. non sono più funzionanti dopo l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità esterni degli atti deliberativi degli enti locali.

Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, dagli *articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia ^(80ter).
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.
2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni ⁽⁸¹⁾. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina.

(80ter) Gli articoli 28 e 29 della legge 25.03.1993, n. 81, risultano, il primo abrogato, il secondo parzialmente abrogato (sono rimasti in vigore i commi 3, 4 e 5).

(81) Per il differimento del termine si veda l'*art. 17 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

Art. 55

Pareri delle province regionali.

1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'*articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*.
2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione.

Art. 56

Pari opportunità.

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 125* e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti^(81bis).

Art. 57

Adeguamento degli statuti.

1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statutarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale.

Art. 58

Norme particolari sui controlli straordinari.

1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.
- 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione^(81ter).

(81bis) Si richiama la nuova disciplina in materia di "parità di genere" introdotta dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6 e dalla legge regionale 10.04.2013, n. 8.

(81ter) Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13/2021

2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli.

Art. 59

Inventario dei beni patrimoniali della Provincia.

1. Il presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.
2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione provinciale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.
3. Nell'inventario deve essere specificato:
 - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
4. Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto ⁽⁸²⁾.

Art. 60

Inventario dei beni patrimoniali del Comune.

1. Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.
2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione comunale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.
3. Nell'inventario deve essere specificato:
 - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico - sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
4. Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto ⁽⁸³⁾.

(82) Si veda la *Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17.*

(83) Si veda la *Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17.*

Art. 61

Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

1. L'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così interpretato:

“L'autorizzazione, di cui all'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale.”

Art. 62

Autorizzazione a spese di economato.

1. La giunta municipale può autorizzare le piccole spese di economato per acquisti e per servizi entro l'importo previsto dal preesistente regolamento di economato aumentato del cinquanta per cento sia come importo complessivo che come singole spese.

Art. 63

Prima applicazione nuove disposizioni.

1. La prima convocazione del consiglio della provincia regionale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni della presente legge, è disposta dal presidente della provincia uscente.

2. Le disposizioni dei primi tre titoli della presente legge si applicano, in ciascuna provincia, a decorrere dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale. Fa eccezione l'articolo 21, riguardante anche i consigli comunali, che trova applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

3. Con eguale decorrenza del comma 2 cessano di trovare applicazione le disposizioni degli articoli 134, 135, 136 e 137 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e quelle non compatibili degli *articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come introdotti con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

Art. 64

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 31 maggio 1994, n. 17 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

Epigrafe

Art. 1 - Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti.

Art. 2 - Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie.

Art. 3 - Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità.

Art. 4 - Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite.

Art. 5 - Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo.

Art. 6 - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo.

Art. 7 - Erogazione dei pubblici servizi.

Art. 8 - Rilascio del certificato di abitabilità per i volumi tecnici.

Art. 9 - Attuazione dei piani particolareggiati di recupero.

Art. 10 - Aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero.

Art. 11 - Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 12 - Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48 del 1991.

Art. 13 - Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale.

Art. 14 - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi.

Art. 15 - Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali.

Art. 16

Art. 1

Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui all'*articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 giugno 1994, n. 28.

del responsabile dell'unità organizzativa preposta ai procedimenti medesimi.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'*articolo 81 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3* e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al sindaco, oltre trenta giorni dal momento in cui è giunta formale denuncia dell'illecito od è sorto l'obbligo di emanare determinati atti.

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 è rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa modificazione degli *articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepita dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

Omissis dall'art. 2 all'art. 11 e dall'art. 13 all'art. 15

Art. 12

Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48 del 1991.

1. L'*articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepito dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, è così interpretato: «Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*».

Art. 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Epigrafe

Premessa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli *articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla *direttiva 94/80/CE* del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*.

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50*, come sostituito dall'*art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295*.

Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i docu-

menti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'*art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini

italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 :

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di riconsiliazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 ⁽¹⁾.

Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

Epigrafe

Art. 1 - Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.

Art. 1-bis - Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.

Art. 2 - Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Art. 2-bis - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 2-ter - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 3 - Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 4 - Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

4-bis - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 4-ter - Elezione del consiglio circoscrizionale.

Art. 5 - Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

Art. 6 - Elezione del Presidente della Provincia regionale.

Art. 6-bis

Art. 7 - Elezione del Consiglio provinciale.

Art. 8 - Nomina delle Giunte.

Art. 9 - Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

Art. 10 - Mozione di sfiducia.

Art. 11 - Cessazione dalle cariche.

Art. 11-bis - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

Art. 12 - Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

Art. 13 - Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 14 - Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni di norme.

Art. 16 - Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

Art. 17

Art. 18 - Norma transitoria.

Art. 19

Art. 1

Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

...⁽²⁾.

Art. 1-bis

Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali⁽³⁾.

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Art. 2

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco⁽⁴⁾.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La di-

(2) Si veda il testo aggiornato dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

chiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽⁵⁾.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ⁽⁶⁾.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ⁽⁷⁾.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all'altra lista che ha ri-

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(5) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

portato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio ⁽⁸⁾.

5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 ⁽⁹⁾.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 2-bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽¹⁰⁾.

Art. 2-ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽¹¹⁾.

(8) Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(10) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi soppresso dall'art. 1, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(11) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge), poi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge) ed infine soppresso dall'art. 1, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

Art. 3

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹²⁾.

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale ⁽¹³⁾.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽¹⁴⁾.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età ⁽¹⁵⁾.
5. Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono am-

(12) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(13) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(14) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(15) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

messi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età ⁽¹⁶⁾.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹⁷⁾.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(17) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ⁽¹⁸⁾.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco ⁽¹⁹⁾.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽²⁰⁾.

3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7 ⁽²¹⁾.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 10 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

(19) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'*art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(21) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'*art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi ⁽²²⁾ ^(22bis).

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti ⁽²³⁾.

7-bis. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista ⁽²⁴⁾.

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(22bis) La legge regionale 3 marzo 2020, n. 6 all'art. 3 ha disposto la seguente interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della presente legge: "Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi." La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 61 del 25.01.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intervenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art. 3 della l.r. 3 marzo 2020, n. 6.

(23) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera d), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(24) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lettera d), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale ⁽²⁵⁾.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.
2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.
3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.
4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽²⁶⁾.
5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

(25) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(26) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale ⁽²⁷⁾.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

Art. 5

Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

1. *L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, è sostituito dal seguente:
... ⁽²⁸⁾.
2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8^(28bis).

Art. 6

Elezione del Presidente della Provincia regionale.

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.
2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della

(27) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(28) Si veda il testo aggiornato dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(28bis) L'art. 1 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ha sostituito l'art. 7 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, dal che la dichiarazione è quella prevista dal comma 8 dell'art. 7 della richiamata legge regionale 26.08.1992, n. 7.

lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽²⁹⁾.

3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della Provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate ⁽³⁰⁾.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

(29) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(30) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 8 maggio 1998, n. 6.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 6-bis ⁽³¹⁾

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽³²⁾.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, *L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti ⁽³³⁾.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista ⁽³⁴⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi ⁽³⁵⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁶⁾.

(33) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(34) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(35) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

(36) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

Art. 8

Nomina delle Giunte.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

... ⁽³⁷⁾.

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

... ⁽³⁸⁾.

Art. 9

Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo. ⁽³⁹⁾

Art. 10

Mozione di sfiducia ⁽⁴¹⁾.

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore ⁽⁴²⁾.

1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo ⁽⁴³⁾.

(37) Si veda il testo aggiornato dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(38) Si veda il testo aggiornato dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(39) La L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Le analoghe norme contenute nell'art. 33 della citata legge n. 142/1990 sono confluite nell'art. 47, D.Lgs. n. 267/2000 soprarichiamato. Poiché però la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente al suddetto art. 33 (da ultimo lo stesso articolo è stato sostituito dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, il cui art. 2 ha abrogato il presente articolo), per tale Regione, si ritiene, continui a rimanere in vigore la L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificata da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(41) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(42) Comma dapprima modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Le disposizioni di cui all'art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016).

(43) Comma dapprima aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Le disposizioni di cui all'art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016).

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 ⁽⁴⁴⁾.

Art. 11

Cessazione dalle cariche.

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile⁽⁴⁵⁾.

1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio ⁽⁴⁶⁾.

2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.⁽⁴⁷⁾

2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4 ⁽⁴⁸⁾.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

(44) Comma dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 febbraio 2001, n. 8 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Le disposizioni di cui all'art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016).

(45) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25, dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17 e in ultimo dall'art. 1, comma 2, della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.

(46) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(47) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17 e in ultimo dall'art. 1, comma 3, della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.

(48) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(49) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera d), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

4. Le competenze del Sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁴⁹⁾.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 11-bis

*Revoca del presidente del consiglio provinciale
e del consiglio comunale* ⁽⁵⁰⁾.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132*.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore ⁽⁵¹⁾.

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

1. Il comma 3 dell'*articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, ed il comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26* sono sostituiti dal seguente: ⁽⁵²⁾.

(50) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6* (vedi anche, per l'adeguamento degli statuti dei comuni alle disposizioni di cui al presente articolo, il comma 2 dello stesso articolo).

(51) Si veda, in argomento, il *Dec.Ass. 28 aprile 1998*, avente ad oggetto: "Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei Presidenti delle Province regionali e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali".

(52) Si veda il testo aggiornato dell'*art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* e dell'*art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

1. Nella presentazione delle liste dei Consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme.

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'*articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197*";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'*articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole:

"nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'*articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".

2. Gli *articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, come sostituito dall'*articolo 22 della legge regionale 1° settembre*

1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*";

c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;

c) gli articoli 3⁽⁵³⁾, 8 e 9 sono abrogati.

d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della Provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo"⁽⁵⁴⁾;

e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto"⁽⁵⁵⁾;

f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato⁽⁵⁶⁾.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

(53) Il legislatore non ha considerato che l'*art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, era già stato interamente sostituito con l'*art. 5, comma 1*, della presente legge, onde la incongruenza della disposta abrogazione che, evidentemente, andrebbe riferita al precedente testo.

(54) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(55) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(56) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

1. ⁽⁵⁷⁾.
2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
... ⁽⁵⁸⁾.
3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
... ⁽⁵⁹⁾.

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun Comune e ciascuna Provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.
2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(57) Si veda il testo aggiornato dell'art. 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Successivamente il presente comma e conseguentemente il comma aggiunto nell'art. 26, L.R. 20 marzo 1951, n. 29, è stato soppresso dall'art. 56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.

(58) Si veda il testo aggiornato dell'art. 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

(59) Si veda il testo aggiornato dell'art. del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6 ⁽¹⁾.
Modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali ⁽²⁾.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

Art. 2 Sistema di elezione dei consigli provinciali.

Art. 3 Rappresentanza di genere.

Art. 4 Composizione della giunta comunale e provinciale.

Art. 5 Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 6 Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 7 Mozione di sfiducia.

Art. 8 Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 9 Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente.

Art. 10 Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

Art. 11 Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 12 Consulta dei cittadini migranti.

Art. 13 Decorrenza.

Art. 14 Norma finale.

Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 2011, n. 16.

(2) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Circ.Ass. 12 marzo 2012, n. 6.*

l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

2. Il comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 35/1997* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

3. Il comma 2 dell'*articolo 6 della legge regionale n. 35/1997* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

Art. 2

Sistema di elezione dei consigli provinciali.

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. All'articolo 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad

iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'*articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Compilate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.».

Art. 3

Rappresentanza di genere.

1. Alla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'*articolo 1* è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'*articolo 6* è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nes-

sun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».

Art. 4

Composizione della giunta comunale e provinciale.

1. Il comma 4 dell'*articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».
2. Il comma 6 dell'*articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».
3. Il comma 3 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».
4. Il comma 5 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».
5. Al comma 1 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'*articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*, dopo le parole “che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento” sono aggiunte le seguenti parole “e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4”⁽³⁾.

(3) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 aprile 2011, n. 17.

Art. 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.»
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.»

Art. 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 ed il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 4 e del comma 4-bis dell'articolo 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.

Art. 7

Mozione di sfiducia.

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “dal 65 per cento” sono sostituite dalle parole “da due terzi”;
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».

Art. 8

Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 2-bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 2-ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste.

Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "10.000 abitanti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "15.000 abitanti".

Art. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente

deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.».

2. Il comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41*, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e sostituito dall'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*, sono soppresse le parole “ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.”.

4. È abrogato il comma 8 dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e sostituito dall'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*.

Art. 10

*Revoca del presidente del consiglio provinciale
e del consiglio comunale.*

1. Dopo l'*articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Art.11-bis Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente."

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'*art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, introdotto dal comma 1.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione del programma.

1. All'*articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo."

Art. 12

Consulta dei cittadini migranti.

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13

Decorrenza.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli *articoli 6, 10 e 12*.

Art. 14

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 12 gennaio 2012, n. 7 ⁽¹⁾.
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico.
Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci.*

Art. 2 *Disposizioni relative al patto di stabilità regionale.*

Art. 3 *Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità.*

Art. 4 *Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico.*

Art. 5 *Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza.*

Art. 6 *Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali.*

Art. 7

Art. 8 *Oneri di gestione in materia di formazione professionale.*

Art. 9

Art. 10 *Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992.*

Art. 11 *Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.*

Art. 12 *Norma per l'editoria.*

Art. 13 *Norme in materia di consorzi agrari.*

Art. 14

Art. 15 *Disposizioni finali.*

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Omissis dall'art. 1 all'art. 9

Art. 10

Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "una sola volta." sono aggiunte le seguenti: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Omissis dall'art. 11 all'art. 14

Art. 15

Disposizioni finali.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1 Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Art. 2 Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Art. 3 Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

Art. 4 Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 5 Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6 Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

Art. 11 *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

Art. 12 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 *Durata dell'incandidabilità*

Art. 14 *Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome*

Art. 15 *Disposizioni comuni*

Art. 16 *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 17 *Abrogazioni*

Art. 18 *Entrata in vigore*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la *legge 27 dicembre 2001, n. 459*, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per

i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'*articolo 1* sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'*articolo 66 della Costituzione*. A

tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665* del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'*articolo 1*.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'*articolo 1*.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'*articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215*, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1* per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano

la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;⁽²⁾

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 7*, comma 1, lettere a), b), e c);^(2bis)
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'e-lezione o la nomina;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'*articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale*, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consi-

(2bis) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 214 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1, lettera a)*, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1, lettera a)*, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1, lettera a)*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. La *Corte costituzionale*, con successiva sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 35 (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1, lettera a)*, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in riferimento all'*art. 117, primo comma, Cost.*, quest'ultimo in relazione all'*art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

glio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) ⁽³⁾ ^(3bis);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ^(3bis).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 19 novembre 2015, n. 236 (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 6 marzo 2019, n. 36 (Gazz. Uff. 13 marzo 2019, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost..

(3bis) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 febbraio - 9 marzo 2020, n. 46 (Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lettera a), e 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 10*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'*articolo 10*, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 110*, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico*

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 10*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.*

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f),* si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il

procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143*, comma 11, e *248*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) gli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) l'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
- c) l'*articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*;
- d) l'*articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55»*, del *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli *articoli 10 e 11* del presente testo unico.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge Regionale 10 aprile 2013, n. 8 ⁽¹⁾

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.*

Art. 2 *Entrata in vigore.*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.

1. Alla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 1-bis - Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per can-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 12 aprile 2013, n. 18.

didati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

c) il comma 2 dell'articolo 2-ter è sostituito dal seguente:

“2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D. Lgs.PReg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'*articolo 1-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*articolo 1-bis della legge regionale n. 35/1997*. Qualora

la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.”

3. All’articolo 38 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”.

Art. 2

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11 ⁽¹⁾.
Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.*

Art. 2 *Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.*

Art. 3 *Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.*

Art. 4 *Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.*

Art. 5 *Norme in materia di consigli circoscrizionali.*

Art. 6 *Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.*

Art. 7 *Norma finale.*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 3 luglio 2015, n. 27, S.O. n. 22.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Art. 1⁽²⁾

Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.

1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'*articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche^(2bis):

(2) Il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) inizierà a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che comporterà le seguenti future composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

(2bis) Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3.04.2019, n. 3 ha così disposto: *L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 33. *Composizione della giunta comunale*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

- a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;
- d) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;
- e) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica."

Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che com-

- a) dopo le parole “al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento” aggiungere le parole “, arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.”;
- b) le parole da “e, limitatamente alle giunte comunali, “ fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole “Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.”.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all’unità inferiore.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con *D.M. 4 aprile 2000, n. 119* del Ministro dell’interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimen-

pongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

Pertanto, per effetto della modifica legislativa introdotta, la nuova composizione delle Giunte comunali sarà rimodulata secondo il seguente schema:

Popolazione comune	Numero massimo di assessori
Fino a 10.000 abitanti	4
Da 10.001 a 30.000 abitanti	5
Da 30.001 a 100.000 abitanti	7
Da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di	9
Liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore	
Da 250.001 a 500.000 abitanti	10
Più di 500.000 abitanti	11

sione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento⁽³⁾.

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre la mezzanotte” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre le due”;
- b) al comma 2 le parole “hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.” sono sostituite dalle parole “hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.”;
- c) al comma 5 le parole “pari a due terzi” sono sostituite dalle parole “pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà”.

(3) Con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il legislatore regionale, senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani.

Con il comma in esame, il legislatore regionale ha inteso uniformare la disciplina regionale vigente (art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19) a quanto previsto dal legislatore nazionale. Il legislatore regionale ha introdotto il concetto di “misura massima” di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire con quello di “misura minima”, di cui all'art. 19, comma 1, di che trattasi.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la “misura massima” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, sarà determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. La tecnica legislativa utilizzata con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, per cui, laddove il predetto D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e/o l'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovessero subire modifiche e/o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale siciliano. Il principio di “misura massima” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non è stato introdotto dal legislatore regionale con esclusivo riferimento agli importi indicati nella Tabella A del D.M. n. 119/2000, stante il tenore letterale dell'introdotta norma il quale prevede che tale misura massima sia determinata “ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119...e delle tabelle allegate...”. Ciò comporta che agli importi indicati nella allegata Tabella A, possono applicarsi le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 119/2000, ma non gli adeguamenti ISTAT già previsti, con riferimento al D.P.Reg. n. 19/2001, dal decreto assessoriale del 29 febbraio 2008, ferma restando l'applicazione della riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Conclusivamente, anche con riguardo agli elementi di perplessità emersi, stante che alcuni parametri del D.M. n. 119/2000 confliggono con le disposizioni dell'art. 19 in trattazione, per quanto riguarda le indennità ed i gettoni di presenza, rispettivamente per i presidenti ed i consiglieri dei comuni di circoscrizione, si ribadisce, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l'applicabilità nella materia in esame delle disposizioni di cui al D.M. n. 119/2000, come introdotto con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. (Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 10601 12/11/2016 del 12.05.2016).

3. All'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è soppresso;
- b) al comma 5 le parole da “e che, in ragione del loro mandato” fino a “modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle parole “, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.

Art. 3

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.

Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“Art. 21-bis.

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”.

Art. 5

Norme in materia di consigli circoscrizionali.

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.
3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Art. 6

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 18.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.”

2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “organizzazione” sopprimere le parole “e le forme di pubblicità dei lavori”;

b) dopo la parola “diffusi” aggiungere il seguente periodo: “Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.”.

Art. 7

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 12 ⁽¹⁾.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.*

Art. 2. *Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.*

Art. 3. *Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.*

Art. 4. *Entrata in vigore.*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Omissis

Art. 2.

Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 luglio 2015, n. 29, S.O. n. 23.

(2) Legge 27.12.2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'*articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo*

2, primo comma, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì» all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14» all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

Art. 3.

Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".
2. È abrogato il comma 2 dell'*articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.*

Art. 4.

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17 ⁽¹⁾.
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

Art. 1 Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Art. 2 Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 3 Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale.

Art. 4 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco.

Art. 5 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali.

TITOLO II

Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

Art. 6 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali.

Art. 7 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali.

Art. 8 Norma finale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 2 settembre 2016, n. 38, S.O. n. 30.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

TITOLO I

**Disposizioni in materia di elezione del sindaco
e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali**

Art. 1

*Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti.*

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "10.000 abitanti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "15.000 abitanti".
2. Gli articoli 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 35/1997, come introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.

Art. 2

*Disposizioni in materia di elezione del sindaco
e del presidente del consiglio circoscrizionale.*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista collegata." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista."
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste."
3. All'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.”

b) al comma 5 le parole “la maggioranza assoluta” sono sostituite dalle parole “l’elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.”.

4. Al comma 4 dell’*articolo 4-bis della legge regionale n. 35/1997* le parole da “Ciascun elettore indica separatamente” fino a “non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.” sono sostituite dalle parole “Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.”.

Art. 3

Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale.

1. All’*articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.”;

b) al comma 5 le parole “All’altra lista” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all’altra lista”;

c) al comma 5-bis le parole “Alla lista” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista”.

2. All’*articolo 4 della legge regionale n. 35/1997* e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “al termine del primo o del secondo turno” sono soppresse;

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

“3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.”;

c) al comma 6 le parole “I restanti seggi” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.”;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

Art. 4

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco.

1. All’articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.”;

b) al comma 1-bis le parole “o del presidente della provincia regionale” sono soppresse;

c) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell’articolo 11.”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali.

1. All'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)⁽¹⁾

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.”;

c)⁽²⁾

d) al comma 4 le parole “, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli” sono sostituite dalle parole “, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio” e le parole “degli articoli 55 e 145” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 55”.

2.⁽³⁾

TITOLO II

Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

Art. 6 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali.

1. L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

(1) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un com-

ponente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44* e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'*articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole “, e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali.⁽⁴⁾

1. All'*articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30* e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

(4) L'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è stato ulteriormente modificato dall'art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 e dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre le due” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre l’una”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta.

Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”;

c) al comma 3 le parole “o provinciali” sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”.

Art. 8

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE 29 marzo 2017, n. 6.

Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione

1. Il comma 1 dell'articolo 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.”.

Art. 2. ⁽¹⁾

*Interpretazione autentica in materia
di cessazione dalle cariche negli enti locali*

[1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.]

Articolo abrogato dall' art. 1, comma 4, L.R. 5 maggio 2017, n. 7, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1 della medesima legge). Ai sensi del comma 5 della suddetta L.R. n. 7/2017, in applicazione al citato comma 4, si intendono decaduti i provvedimenti adottati sulla base del presente articolo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2017.
CROCETTA BACCEI

Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7 ⁽¹⁾.
**Modifiche di norme in materia di cessazione
degli organi comunali.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1

Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.

Art. 2

Entrata in vigore.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge**

Art. 1

Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 sono abrogati il comma 1, lettere a) e c), e il comma 2.
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile."
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 10 maggio 2017, n. 19.

la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.”.

4. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.

5. In applicazione del comma 4 si intendono decaduti i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2017. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica apporta le conseguenti modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo dei comuni fissate per l'11 giugno 2017.

Art. 2

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 (1).
Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quo-
rum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popola-
zione fino a 15.000 abitanti.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Composizione della giunta comunale.

Art. 2 Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Art. 3 Invarianza finanziaria.

Art. 4 Norma finale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Composizione della giunta comunale.

1. *L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:*

“Art. 33.

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;

b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 12 aprile 2019, n. 16.

- c) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;
- d) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;
- e) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.”.

2. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'*articolo 33 della legge n. 142/1990*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991*, nel testo sostituito dal comma 1.

Art. 2

Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Art. 3

Invarianza finanziaria.

1. Dalle disposizioni della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale. 3 marzo 2020, n. 6 (1).
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Disposizioni varie.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

Art. 2 Statuti degli enti di area vasta.

Art. 3 Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 4 Disposizioni in materia di commissariamento dei comuni nei casi di sospensione dalla carica del sindaco.

Art. 5 Entrata in vigore.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge

Art. 1

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020":

b) al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020";

c) al comma 8 dell'articolo 14-bis dopo le parole "al Dipartimento regionale delle autonomie locali", sono inserite le parole "ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" e le

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 6 marzo 2020, n. 12, S.O. n. 7.

parole “nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché” sono soppresse;

d) il comma 8 dell’articolo 18 è abrogato;

e) all’articolo 51 le parole “e comunque non oltre il 31 maggio 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 15 novembre 2020” e le parole “le funzioni dei liberi Consorzi comunali” sono sostituite dalle parole “le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali”.

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 2

Statuti degli enti di area vasta.

1. Nelle more dell’insediamento dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, i commissari straordinari di cui all’*articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni propongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di statuto dell’ente di area vasta, di cui al comma 2 dell’articolo 2 e al comma 2 dell’articolo 3 della medesima *legge regionale n. 15/2015*.

Art. 3⁽¹⁾

Interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

1. Il comma 6 dell’*articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l’arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi.

Art. 4

Disposizioni in materia di commissariamento dei comuni nei casi di sospensione dalla carica del sindaco.

1. Dopo l’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali

(1) La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 61 del 25.01.2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intervenuta norma di interpretazione autentica di cui all’art. 3 della l.r. 3 marzo 2020, n. 6.

nella Regione siciliana approvato con la *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 55 bis. Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica del Sindaco

1. Nei casi di sospensione dalla carica del sindaco, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia della giunta comunale, alla gestione del comune provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55.”.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2021, n. 5

Norme in materia di enti locali.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 109 bis [N.d.R. O.R.E.L.] della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 in materia di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti locali

1. All'articolo 109 bis [N.d.R. O.R.E.L.] della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo ed al secondo comma dopo le parole “approvazione del bilancio” sono aggiunte le parole “di previsione”;
- b) al terzo comma le parole “e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento” sono soppresse;
- c) il quarto comma è abrogato.

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di numero massimo di mandati del sindaco

1. All'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.”.

Art. 4

Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.

Art. 5

Nomina di commissari straordinari a seguito dell'annullamento delle elezioni comunali

1. Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3] e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede alla gestione dell'ente locale mediante la nomina di un commissario straordinario, individuato con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni.”.

Art. 6

Rimborso spese commissari straordinari

1. Al comma 4 dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazione, dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni”.

Art. 7

Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. All'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole “che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento” sono aggiunte le parole “nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei casi di sospensione dalla carica del Sindaco metropolitano, a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, qualora l'ente si trovi contemporaneamente privo sia del vicesindaco sia del Consiglio metropolitano, alla gestione della Città metropolitana provvede l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica mediante la nomina di un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dalla carica del sindaco del comune ove ha sede la Città metropolitana.”.

Art. 8

Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei rifiuti

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole “con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica” sono sostituite dalle parole “con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità”.

Art. 9

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incarichi ad esperti

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 14.

Incarichi ad esperti

1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei

all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incassi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.”.

2. All'articolo 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Art. 10

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni le parole “prima dello svolgimento” sono sostituite dalle parole “prima dell'orario di convocazione”.

Art. 11

Norme in materia di rinvio delle elezioni comunali per cause di forza maggiore

1. Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 [N.d.R. *recte*: decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3] e successive modificazioni, dopo le parole “o del Commissario.” sono aggiunte le parole “Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’inse-diamento del seggio.”.

Art. 12

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole “in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “entro trenta giorni dall’inse-diamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l’anno 2021”;
- b) al comma 5 dell'articolo 6 il secondo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 51 le parole “e comunque non oltre il 30 aprile 2021” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 15 settembre 2021”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 le parole “il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle parole “il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell’anno 2021.”.

Art. 13

Norme in materia di Commissari straordinari

1. Agli articoli 55 e 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 le parole “fra i funzionari direttivi in servizio presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie

locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni” sono sostituite dalle parole “fra i funzionari direttivi dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativa, presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, che hanno svolto attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile nei confronti degli enti locali”.

Art. 14

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 febbraio 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

ZAMBUTO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2021, n. 13
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 18 giugno 2021, n. 26
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area
vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

TESTO COORDINATO alla L.R. 29/2021

CAPO I

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di
area vasta per l'anno 2021

Art. 1

Rinvio turno elettorale amministrativo 2021

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021.
2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente prorogato.
3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.
4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi.
5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

Art. 2

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole “entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021”;

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole “entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021” sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021”;

c) all'articolo 51 le parole “e comunque non oltre il 15 settembre 2021” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 gennaio 2022”.

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14 bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e successive modificazioni.

CAPO II

Disposizioni varie

Art. 3

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 è inserito il seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell’ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.”.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 in materia di consiglio comunale dei giovani

1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: “Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l’istituzione dei consigli comunali dei giovani”;
- b) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“9 bis.

Consiglio comunale dei giovani

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l’istituzione del consiglio comunale dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l’assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio

(modificato dall'art. 20, comma 3, della L.R. 29/2021)

1. Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale, *regionale* o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 6

Recepimento articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 8 bis dell'articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 giugno 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
ZAMBUTO

Finito di stampare nel mese di maggio 2022
presso le
Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (PA)

